

gli Speciali



LEGGE DI BILANCIO 2022

Il nostro commento alla manovra e agli articoli rilevanti per le famiglie e i pensionati

Sul Supplemento ordinario n. 49 alla GU Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante **“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 - 2024”**.

La Legge n. 234/2021 è entrata in vigore il 1° gennaio 2022.

Diventano, quindi, ufficiali le novità in materia di fisco, lavoro, pensioni, sanità, caro bollette, ammortizzatori sociali, cassa integrazione, reddito di cittadinanza, agevolazioni per le imprese, incentivi agli enti territoriali, risorse a cultura, istruzione e ricerca.

Un lungo documento da 1.013 commi della versione finale della manovra, che giunge al “sì” definitivo della Camera dopo l’ennesimo voto di fiducia con 414 sì e 47 contrari. Dentro la manovra 2022 ci sono 36,5 miliardi di misure, di cui 23,3 a debito. Gli altri 13,2 miliardi sono stati recuperati con coperture e risparmi di spesa. Una cosa è certa, la legge di bilancio 2022 sarà ricordata per la prima vera modifica dell’IRPEF.

IL NOSTRO COMMENTO ALLA MANOVRA

Previdenza e Fisco

Grazie all'intervento delle Organizzazioni Sindacali di CGIL, CISL, UIL sono stati apportati alcuni aggiustamenti alla Legge di Bilancio per il 2022. Quest'ultima, infatti, risulta migliore rispetto alla sua originaria impostazione, duramente criticata nel corso dell'incontro con il Governo dello scorso 27 ottobre, a causa dei profondi squilibri ed insufficienze, dovuti allo scarso dialogo sociale che l'aveva preceduta.

Come CISL abbiamo sempre sostenuto che la manovra doveva puntare proprio su crescita, occupazione, investimenti e riduzione delle disuguaglianze al fine di imprimere un'accelerazione al Piano nazionale di ripresa (Pnrr) attraverso linee di intervento nel campo degli investimenti per aumentare qualità e quantità dell'occupazione e ridurre le disuguaglianze sociali e territoriali.

Sul fronte previdenziale abbiamo più volte ribadito a tutti i livelli, politici ed istituzionali, la nostra posizione concernente l'esigenza di recuperare margini di flessibilità nell'accesso alla pensione per superare le attuali rigide regole della Legge Monti-Fornero, attraverso i contenuti della piattaforma unitaria e, di converso, abbiamo sottolineato la necessità di trovare risposte positive a giovani, donne, lavoratori gravosi, fragili e al lavoro di cura.

Fra le misure previdenziali, frutto anche delle sollecitazioni sindacali di questi mesi, trova riscontro la proroga nella Legge di Bilancio per il 2022 dell'**Opzione donna**, per la quale siamo riusciti confermare il precedente requisito anagrafico, e dell'**Ape sociale** per un anno con il relativo allargamento delle categorie dei lavori gravosi. La proroga e l'ampliamento delle categorie dei lavori gravosi così come l'**eliminazione del trimestre di disoccupazione** sono elementi positivi, ma il sindacato chiede da tempo che l'Ape venga assunto come misura strutturale.

Più in generale, rivendichiamo una riforma complessiva del sistema previdenziale che riconosca il diritto ai lavoratori e alle lavoratrici di scegliere quando uscire dal mondo del lavoro, a partire dai 62 anni di età o dai 41 anni di contribuzione a prescindere dal requisito anagrafico.

La pensione anticipata Quota 102, infatti per la CISL non può essere considerata una soluzione adeguata e risolutiva per i bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici. Nessun provvedimento è stato varato per quanto concerne il rilancio della **Previdenza Complementare**, come più volte auspicato dal Sindacato, attraverso un percorso che la renda obbligatoria soprattutto per le nuove generazioni con incentivi fiscali più favorevoli e attraverso l'investimento dei fondi nell'economia reale.

Parimenti nessun intervento è stato disposto con la Legge di Bilancio 2022 con riferimento alla tutela dei redditi delle pensioni in essere attraverso l'ampliamento della platea della **Quattordicesima mensilità**.

Per quanto riguarda le politiche fiscali, ne condividiamo la prima fase del percorso di riforma presente nella Legge di Bilancio 2022, attraverso un intervento sulle fasce deboli e medie del lavoro e delle pensioni, dove convergono 7 miliardi dedicati alla rimodulazione dell'IRPEF. Inizialmente erano 3 miliardi su IRPEF e 3 miliardi su IRAP, poi incrementati a 8 miliardi. Per quanto riguarda le decontribuzioni dei salari sotto i 35mila euro, vengono aggiunti 1,5 miliardi di euro.

Inoltre, **dopo molti anni, i pensionati beneficiano della manovra**, per quanto riguarda le aliquote IRPEF, e l'innalzamento della no-tax area a 8.500 euro. Su nostra proposta il Governo si è impegnato ad anticipare il confronto sulla riforma complessiva del sistema fiscale per una più equa redistribuzione del prelievo a favore di lavoratori e pensionati e un contrasto più efficace all'evasione e all'elusione.

Questi risultati sono frutto di un'azione sindacale costruttiva, che ha puntato a riallacciare i fili dell'interlocuzione "senza incendiare il conflitto sociale" in un momento in cui il Paese è ancora stretto nella morsa della pandemia e cerca di agganciare una ripresa che deve vedere il mondo del lavoro protagonista. Siamo consapevoli di vivere in una congiuntura storica a livello mondiale molto delicata, ma vogliamo ribadire che come Organizzazioni Sindacali, a tutti i livelli, non abbiamo mai abbassato la guardia e proseguiamo il nostro impegno attivo su questioni di ordine sociale, sanitario ed economico che riguardano l'intera collettività.

Sanità e sociale

La nuova legge di bilancio va giudicata nel contesto storico - economico mondiale fortemente influenzato dall'evoluzione della pandemia, che ha condizionato le scelte dei decisori politici.

Il Covid con la sua rapida diffusione ha messo in risalto **tutte le fragilità del nostro sistema sanitario**, falcidiato da anni di tagli dei posti letto, dal blocco del turnover del personale, dall'assenza di una moderna digitalizzazione, dalla mancanza di un adeguato rinnovo delle apparecchiature per la diagnostica, dalla presenza di strutture ospedaliere, in alcuni territori, a dir poco fatiscenti e dall'assenza in alcune aree del paese di una efficiente assistenza territoriale.

Attualmente **il nostro sistema sanitario viene finanziato** dalle entrate proprie degli enti del SSN (ticket e ricavi derivanti dall'attività intramoenia dei propri dipendenti) e dalla fiscalità generale delle regioni quali l'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF e in ultima istanza dal Fondo di Garanzia. Tutte queste voci di entrata hanno registrato, anche a causa della stagnazione dell'economia italiana, un segno negativo negli ultimi anni ma non va mai dimenticato che, secondo l'ultimo rapporto della Commissione Ue, **il nostro Paese resta maglia nera in Europa per evasioni e frodi con oltre 80 miliardi di evasione annua.**

Solo per l'evasione Iva lo Stato italiano perde ogni anno 30,1 miliardi di euro. Considerando che l'Italia per il finanziamento della missione 6 del PNRR, dedicata alla Sanità, otterrà risorse pari a circa 31,5 miliardi di euro, è facile dedurre che solo con il recupero dell'evasione dell'Iva, si potrebbero finanziare tutti gli investimenti del comparto sanità, senza dover ricorrere alle risorse del PNRR.

Oggi, **il Fondo Sanitario Nazionale viene incrementato, rispetto al 2021, di 2 miliardi in ciascun anno fino al 2024.** Nuove risorse sono destinate anche al fondo per i farmaci innovativi e alla spesa per i vaccini e farmaci per arginare la pandemia Covid. Per quanto riguarda l'Università e la Ricerca viene aumentata la dotazione del Fondo di Finanziamento ordinario per l'Università e del Fondo Italiano per la Scienza e viene creato un nuovo fondo per la ricerca applicata.

L'incremento del fondo sanitario è un fatto sicuramente positivo, e auspichiamo sia finita per sempre la stagione dei tagli in sanità. **È una buona notizia dopo tanti anni di tagli e rappresenta un obiettivo fondamentale per la sopravvivenza del servizio sanitario nazionale.** Dopo anni si torna ad investire nella sanità pubblica ma adesso occorre ripartire dalla risorsa più preziosa: il personale, altrimenti saranno stati spesi inutilmente le risorse del PNRR per finanziare infrastrutture sanitarie, edilizia ospedaliera e innovazione digitale. Per fare funzionare ospedali, ambulatori, pronto soccorso distretti, strutture territoriali e macchinari c'è bisogno di professionisti, di medici, di infermieri, di altri operatori e di nuove competenze. Occorre mettere in campo una vera risposta alla carenza di medici e infermieri che da troppo tempo affligge il nostro sistema sanitario.

La salute è un investimento su formazione, lavoro, ricerca, sul futuro del paese. Ora parte di queste risorse siano vincolate ad un piano straordinario di assunzioni e al potenziamento degli organici in sanità, insieme alla stabilizzazione di tutti i circa 50.000 precari. **Gli ospedali e i servizi territoriali del Ssn necessitano di buona occupazione, vale a dire di personale a tempo indeterminato, per garantire il diritto alla salute dei cittadini.** Da troppo tempo ci sono medici, infermieri e altri professionisti assunti con contratti precari, pensionati richiamati in servizio, altri presi in affitto, neolaureati proiettati in prima linea senza alcun accompagnamento. E tutto questo mentre continuano a mancare medici e infermieri in prima linea negli ospedali e nei territori.

Regioni e passati Governi hanno fallito nella programmazione del fabbisogno di medici specialisti e di altre figure professionali che sono indispensabili per fare funzionare il servizio sanitario nazionale. E verosimilmente, neanche la stabilizzazione di tutto il personale assunto durante l'emergenza epidemica basterà a sanare le carenze, tanto più che si tratta di lavoro non aggiuntivo ma ordinario. Si tratta di coinvolgere le Università, che non può continuare a tirarsi fuori rispetto all'interesse nazionale, per salvaguardare la più grande infrastruttura del Paese, cui la Costituzione affida la tutela di un diritto fondamentale: la salute.

Nel contempo non possiamo ritenerci soddisfatti assolutamente **per le scarse risorse che il Governo ha messo a bilancio per le politiche sociali senza le quali sarà impossibile costruire quella integrazione socio-sanitaria** tanto citata nel dibattito pubblico-istituzionale, che risulta ancora oltremodo lontana dal realizzarsi. La definizione dei cosiddetti livelli essenziali per le prestazioni sociali (LEPS) della non autosufficienza, pur se trovano un loro riconoscimento formale dentro la legge di bilancio, non riescono a trovare un adeguato finanziamento, come dimostrato dall'aumento del fondo per i servizi domiciliari comunali, inizialmente previsto di 100 milioni, che è stato incrementato di soli 15 milioni, nonostante avessimo richiesto un aumento di 200. L'esito complessivo della Legge di Bilancio è di 115 milioni per la domiciliarità comunale rispetto ai 300 richiesti.

Un simile risultato probabilmente **impedirà di sviluppare nel 2022 un Piano nazionale per la domiciliarità integrata nei territori** come avremmo voluto. In questo senso, tuttavia, il 2022 riteniamo potrà essere un anno di lavoro molto impegnativo e intenso per noi, convinti che riusciremo a dare il nostro importante contributo per gli anziani non autosufficienti e per le loro famiglie.

Istruzione – Famiglia – Reddito di cittadinanza

Possiamo, tuttavia, esprimere un giudizio positivo sulle risorse messe a bilancio per l'Istruzione, 900 milioni necessari a valorizzare la scuola ancora di più, specialmente **la scuola media che è l'anello debole del nostro sistema scolastico.** Da tempo la scuola fatica a svolgere i suoi compiti perché le disuguaglianze sociali e i divari territoriali sono aumentati e non si è più garantito un servizio di buona qualità e di equità. Il Covid ha fatto emergere i disagi sia degli alunni e delle loro famiglie, sia degli insegnanti, e per questo il Governo dovrà perfezionare maggiormente gli interventi per la scuola e permettere così la realizzazione di progetti consistenti per un orientamento al futuro, con contenuti e didattica aggiornati, perché i nostri giovani sono il presente e il futuro di questo Paese.

Per la tematica sociale della famiglia è sicuramente un passo importante l'aggiornamento sul **congedo obbligatorio per i padri fissato in 10 giorni.** La nascita di un figlio rappresenta un momento importante per entrambi i genitori, conciliare lavoro e genitorialità significa puntare sulla famiglia mettendo sullo stesso piano i ruoli e le tutele di madri e padri in quanto genitori.

Il Governo deve potenziare maggiori azioni di welfare volte a favorire il superamento del divario di genere attraverso **un maggiore equilibrio tra vita lavorativa e vita personale**, la condivisione del lavoro di cura familiare e il supporto alla genitorialità. Deve investire di più in servizi e risorse economiche per le donne e i giovani, deve rafforzare la digitalizzazione e gli strumenti come lo Smart working per recuperare i ritardi storici del nostro paese e allinearci così ad un presente sempre più fluido, per rilanciare uno sviluppo economico e sociale, per aumentare la competitività. Bisogna valorizzare la capacità progettuale se si vuole che l'Italia possa diventare un Paese più moderno, al passo con i tempi, per far parte di un mondo nuovo forte e solidale.

Per quanto riguarda il **Reddito di Cittadinanza** è sicuramente uno strumento necessario per contrastare l'impoverimento crescente ma andava rivisto; questa Legge di bilancio 2022 è stata l'occasione per avanzare alcune proposte di miglioramento, i cambiamenti se attuati saranno capaci di rendere la misura più precisa nel suo obiettivo di contrasto alla povertà. Il Reddito di Cittadinanza è un'opportunità che va supportata, va però monitorata, è uno strumento per creare sempre di più percorsi di accompagnamento, è un sostegno alle persone in povertà, è necessario e va mantenuto ma sempre più migliorato avendo a cuore soprattutto le condizioni dei più fragili. Queste regole possono dare un nuovo impulso per la lotta alla povertà ed essere una spinta per il lavoro e l'inclusione sociale.

Di seguito analizziamo i commi in materia di previdenza, lavoro, politiche di genere, ammortizzatori sociali, sostegno al reddito, fisco, tariffe, internazionale, immigrazione, abitazione, terzo settore, politiche giovanili, sanità, politiche socio sanitarie e sociali, non autosufficienza, disabilità, famiglia, politiche di contrasto alla povertà, reddito di cittadinanza, ordinamento giuridico.

Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno contribuito.

INDICE

PREVIDENZA - LAVORO - POLITICHE DI GENERE	p.7
AMMORTIZZATORI SOCIALI - SOSTEGNI AL REDDITO	p.18
FISCO E TARIFFE	p.23
INTERNAZIONALE	p.31
ABITAZIONE	p.34
TERZO SETTORE	p.37
POLITICHE GIOVANILI	p.38
POLITICHE SOCIALI	p.39
AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	p.42
POVERTÀ	p.46
FAMIGLIA	p.47
SCUOLA	p.48
SANITÀ	p.50
IMMIGRAZIONE	p.55
ORDINAMENTO GIURIDICO	p.56

Abbiamo individuato gli articoli e i commi di maggiore interesse per i pensionati e pensionandi.
La selezione è indicata dal simbolo



Puoi consultare la versione sfogliabile
dello Speciale sulla Legge di Bilancio 2022
sul sito www.pensionati.cisl.it

PREVIDENZA - LAVORO - POLITICHE DI GENERE

Art.1



cc.87 e 88 - Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata

Ad integrazione dell'art. 14, c. 1 del DL. n. 4/2019 (L. n. 26/2019), i commi in esame dettano nuove disposizioni in materia di accesso alla pensione anticipata, cosiddetta **Quota 102, a favore dei lavoratori**, iscritti all'Assicurazione Generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla Gestione separata (art. 2, c. 26 della L. n. 335/1995), **che nel 2022 maturino almeno 64 anni di età e 38 anni di contribuzione.**

I requisiti di età e contribuzione non sono soggetti agli adeguamenti alla speranza di vita (art. 12 del DL. n. 78/2010) **e devono essere perfezionati entro il 31 dicembre 2022**, fermo restando che il diritto potrà essere esercitato oltre tale data e bisognerà attendere l'apertura delle finestre di 3 mesi per i dipendenti settore privato e lavoratori autonomi o di 6 mesi per i lavoratori dipendenti settore pubblico.

Per il personale del comparto scuola e AFAM, interessato ad accedere alla pensione anticipata Quota 102, **le eventuali domande** di cessazione dal servizio **dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2022.**

Per effetto dell'integrazione del c. 1, dell'art. 14 del DL. n. 4/2019 **vengono estese** al nuovo istituto **le disposizioni attualmente dettate per Quota 100**, con riferimento alla:

- **facoltà di cumulare i periodi assicurativi** non coincidenti nelle stesse gestioni amministrare dall'INPS, per gli iscritti a due o più gestioni previdenziali che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni;
- **non cumulabilità**, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, **con i redditi da lavoro dipendente o autonomo**, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, **nel limite di 5.000 euro lordi annui**;
- **non applicabilità di pensione anticipata Quota 102 anche per i dipendenti pubblici che abbiano raggiunto i requisiti del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età**;
- possibilità di erogare, ai sensi dell'art. 22, c. 1 del DL. n. 4/2019, **un assegno straordinario per il sostegno al reddito** ai lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per l'eventuale opzione per l'accesso alla pensione nei successivi tre anni;
- facoltà per i pubblici dipendenti, che vanno in pensione anticipata Quota 102, di chiedere **l'anticipo del TFS/TFR per un importo massimo di 45.000 euro**, così come stabilito, nell'ambito dell'Accordo quadro stipulato tra ABI e ministeri competenti, dall'art. 23 del DL. n. 4/2019.



cc. 89 e 90 - Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi

Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo destinato a favorire l'**uscita anticipata dal lavoro**, su base convenzionale, **dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni.** Per l'anno 2022 è stabilita una dotazione di 150 milioni di euro, mentre per l'anno 2023 e per l'anno 2024 di 200 milioni di euro. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse stanziate.



cc. da 91 a 93 - Modifiche alla normativa sull'APE sociale

I commi da 91 a 93 novellano la disciplina dell'**APE sociale**, prorogando l'applicazione sperimentale dell'istituto fino al **31 dicembre 2022**.

Tra le novità vi è **l'eliminazione della condizione che siano trascorsi 3 mesi dalla fine del godimento dell'intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASpl) per poter accedere all'Ape sociale**.

L'istituto dell'Ape sociale è applicato ai **lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni**.

Nell'ambito delle categorie dei lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose* per gli operai edili, come indicati nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione ISTAT 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione ISTAT 7.1.3.3), il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32 anni (anziché 36 anni).

L'autorizzazione di spesa, che finanzia il beneficio in esame, è incrementata di 144,1 milioni di euro per l'anno 2022, 278,8 milioni di euro per l'anno 2023, 251,2 milioni di euro per l'anno 2024, 187,8 milioni di euro per l'anno 2025, 106,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 17,7 milioni di euro per l'anno per l'anno 2027. **La norma inoltre prevede l'applicazione delle correnti modalità e tempistiche per l'invio della domanda da parte di quei soggetti che nell'anno 2022 verranno a trovarsi nelle condizioni di poter richiedere il riconoscimento dell'Ape sociale**.

*** Professioni sulla base delle classificazioni ISTAT**

2.6.4- Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate

32.1- Tecnici della salute

4.3.1.2 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate

5.3.1.1- Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

5.4.3- Operatori della cura estetica

5.4.4- Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

6 - Artigiani, operai specializzati, agricoltori

7.11-Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali

7.1.2- Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli

7.1.3- Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati

7.14-Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta

7.1.5 -Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica

7.1.6- Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque

7.1.81-Conducenti di mulini e impastatrici

7.1,8.2- Conducenti di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali

7.2- Operai semi-qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio

7.3 -Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare

7.4- Conducenti di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento

8.1.3- Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci

8.1.4 -Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli

8.1.52- Portantini e professioni assimilate

8.3- Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca

8.4-Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni

c. 94 – Proroga Opzione donna



Per l'anno 2022 è prorogato il trattamento pensionistico anticipato, cosiddetto "Opzione donna", in favore delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

Nei confronti del personale del comparto scuola e AFAM (Alta formazione artistica e musicale) a tempo indeterminato la domanda di cessazione dal servizio andrà presentata entro il 28 febbraio 2022.

Le lavoratrici che abbiano raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2021 **possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile e fermo restando che siano trascorsi i 12 mesi dalla loro data di maturazione nel caso di lavoratrici dipendenti oppure i 18 mesi nel caso di lavoratrici autonome.**

Le lavoratrici del comparto scuola e dell'Alta formazione artistica e coreutica (AFAM), al ricorrere dei requisiti, possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre.

cc. da 95 a 97 - Fondo per interventi perequativi previdenziali per Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Viste le particolari caratteristiche del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è costituito un apposito Fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Il Fondo è indirizzato all'adozione di disposizioni legislative, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale.

Dette misure, dirette alla progressiva perequazione del relativo regime previdenziale, sono introdotte all'interno degli istituti che normano il predetto personale e sono a carattere:

a) compensativo, rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo;

b) integrativo delle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 26, c. 20, della L. n. 448/1998, per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.

Viene poi specificato, che almeno il 50% delle risorse stanziare devono essere riservate agli obiettivi avete carattere integrativo delle forme pensionistiche complementari.

cc. da 98 a 100 - Fondo per i trattamenti di quiescenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

È stabilita la costituzione di un Fondo per i trattamenti di quiescenza del personale facente parte del Comparto Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le risorse impegnate in tale Fondo, in sede di prima applicazione sono destinate:

- all'aumento della base pensionabile;
- all'aumento della base di calcolo dell'indennità di buonuscita;
- alla copertura del maggior onere contributivo per l'amministrazione datrice di lavoro.

Nello specifico, al momento del collocamento a riposo del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, saranno calcolati aumenti pari al 2,50% -per ciascuna voce- da quantificare sull'ultimo stipendio tabellare (ivi compresi: le maggiorazioni per infermità dipendente da causa di servizio; i benefici combattentistici o equiparati; gli assegni personali in godimento).

Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'INPS, poste in essere per fini pensionistici, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive sopra riportate, nella misura del 2,5% dal 1° gennaio 2022; del 5% dal 1° gennaio 2023; del 7,5% dal 1° gennaio 2024; del 12,5% dal 1° gennaio 2027; del 15% dal 2028.

L'autorizzazione di spesa stanziata nello stato di previsione del Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali è pari a: 1.815.820 euro per il 2022; 3.662.464 euro per il 2023; 5.477.793 euro per il 2024; 5.442.669 euro per il 2025; 5.426.139 euro per il 2026; 9.008.205 euro per il 2027; 10.798.474 euro a decorrere dall'anno 2028.

Nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è autorizzata una spesa pari a: 5.492.854 euro per il 2022; 11.078.954 euro per il 2023; 16.570.323 euro per il 2024; 16.464.075 euro per il 2025; 16.414.071 euro per il 2026; 27.249.821 euro per il 2027; 32.665.384 euro a decorrere dall'anno 2028.

cc. 101 e 102 - Disposizioni in materia previdenziale per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile

In ordine all'applicazione dell'art. 54 del DPR n.1092/1973, in relazione al Comparto delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, si dispone il ricalcolo per tutto il personale che alla data del 31 dicembre 1995, era in possesso di un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni.

Si evince che unico coefficiente applicabile a tale categoria di lavoratori è quello del 2,44%.

L'attuazione dell'art. 54 nei confronti del personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, è volto ad equiparare la prestazione pensionistica di tutto il Comparto Difesa, garantendo omogenee modalità di calcolo ai fini della determinazione dell'assegno pensionistico.

La stima di spesa per l'applicazione del nuovo dettato normativo è pari a: 28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023, 36.764.932 euro per l'anno 2024, 39.840.709 euro per l'anno 2025, 43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574 euro per l'anno 2027, 49.248.807 euro per l'anno 2028, 51.927.173 euro per l'anno 2029, 54.721.616 euro per l'anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere dall'anno 2031.

cc. da 103 a 118 - Passaggio all'INPS della gestione sostitutiva INPGI

L'Istituto nazionale di previdenza dei Giornalisti italiani "Giovanni Amendola" gestisce tutte le forme assicurative obbligatorie di previdenza e assistenza a favore dei giornalisti professionisti e dei loro familiari. Nello specifico, al fondo sostitutivo dell'Ago sono iscritti i giornalisti con rapporto di lavoro subordinato (Inpg 1), mentre alla Gestione Separata (INPGI 2) sono iscritti i giornalisti che svolgono la loro attività lavorativa sotto forma di collaborazione o in libera professione.

A partire dal 1° luglio 2022, la **gestione sostitutiva INPGI confluisce nell'INPS** che, dalla stessa data, interviene per lo svolgimento della funzione previdenziale. A tale scopo:

- presso l'INPS viene inquadrato un contingente di personale non superiore a 100 unità, scelto tra i dipendenti a tempo indeterminato in servizio all'INPGI al 31 dicembre 2021;
- viene costituito un Comitato di integrazione per realizzare l'unificazione delle procedure operative entro dicembre 2022;
- il Civ INPS viene integrato con due membri in rappresentanza delle Oo.ss. maggiormente rappresentative della categoria dei giornalisti;
- entro il 30 giugno 2022, l'INPGI deve trasformarsi in ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Sotto il profilo previdenziale, il passaggio dell'INPGI all'INPS comporta, a partire da luglio 2022, l'iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, in particolare al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dei seguenti soggetti:

- giornalisti professionisti;
- pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica;
- titolari di posizioni assicurative;
- titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso l'INPGI.

In ambito pensionistico, nei confronti dei lavoratori già assicurati all'INPGI rimangono acquisite le regole dell'Istituto vigenti fino al 30 giugno 2022, qualora il diritto alla pensione venga perfezionato entro questa stessa data.

Ciò significa che questi soggetti potranno continuare ad accedere alle prestazioni tipiche della gestione, anche se non previste nel FPLD INPS, come, per esempio, la pensione di anzianità con 40 anni e 5 mesi di contributi e almeno 62 anni e 5 mesi di età.

Nei confronti dei vecchi iscritti, in particolare quelli con il primo accredito contributivo collocato tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, continua a non essere applicato il massimale contributivo introdotto dalla L. 335/95, anche per le contribuzioni dovute a partire dal 1° luglio 2022. Ciò significa che, pur passando all'INPS, questi lavoratori con retribuzioni annue oltre il massimale (103.055 euro per il 2021), verseranno i contributi in relazione all'intera retribuzione percepita. Come è noto, i soggetti iscritti all'INPS a decorrere dal 1° gennaio 1996 versano, invece, la contribuzione obbligatoria fino al raggiungimento del tetto massimo previsto dalla legge e annualmente rivalutato.

Coloro i quali, invece, matureranno il diritto alla pensione dal 1° luglio 2022, potranno beneficiare esclusivamente delle prestazioni pensionistiche previste nell'Ago, il cui importo sarà calcolato secondo il criterio del pro rata:

- secondo le regole INPGI, per le quote corrispondenti alle anzianità contributive maturate fino al 30 giugno 2022;
- secondo le regole Ago per le quote corrispondenti alle anzianità contributive maturate dal 1° luglio 2022.

Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, la legge prevede un periodo transitorio da luglio 2022 a dicembre 2023, durante il quale l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione e di cassa integrazione sarà a carico dell'INPS, ma secondo le regole INPGI. Queste ultime risultano essere più favorevoli di quelle relative alla Naspi previste per la generalità dei lavoratori dipendenti e che, in ogni caso, saranno estese anche ai giornalisti a partire dal 1° gennaio 2024.

Attualmente, l'indennità di disoccupazione INPGI è pari al 60% della retribuzione media degli ultimi 12 mesi con un massimo di 1.745,30 euro lordi mensili e viene corrisposta per un periodo corrispondente ai giorni di effettiva durata del rapporto di lavoro. Dal 18° giorno, l'indennità viene ridotta del 5% ogni 30 giorni, ma se ci sono almeno 52 contributi settimanali nell'ultimo biennio, si ha diritto ad un ulteriore sussidio per 360 giorni, ma senza accredito di contribuzione figurativa.

La Naspi è, invece, pari al 75% della retribuzione media degli ultimi 4 anni, ma con un massimale di 1.335,40 euro. Ha una durata pari alla metà delle settimane accreditate negli ultimi 4 anni e l'importo mensile viene ridotto del 3% dal sesto mese e dall'ottavo per chi ha almeno 55 anni al momento della domanda.

cc. da 119 a 121 - Esonero contributivo per assunzioni di lavoratori provenienti da imprese in crisi

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, l'esonero contributivo, già previsto dalla Legge di bilancio per l'anno 2021, viene esteso ai datori di lavoro che, nel 2021 e nel 2022, **assumono a tempo indeterminato lavoratori** provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero del lavoro. Diversamente dalla norma originaria, non è più fissato il vincolo dell'età dei lavoratori che, in base alla nuova norma, possono essere assunti a prescindere dalla loro età anagrafica. L'esonero, pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione di quelli relativi all'as-

sicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) è riconosciuto nel limite massimo di 6.000 euro annui per un periodo massimo di 36 mesi.

L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive che derivano dal beneficio contributivo e qualora emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa previsto per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, non prenderà in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio stesso.

Infine, in via eccezionale, i lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) sono esonerati, per tutto il 2022, dal versamento della contribuzione IVS a proprio carico, nella misura di 0,8 punti percentuali. L'esonero viene riconosciuto a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non superi l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato del rateo di tredicesima.

L'esonero contributivo non comporta la riduzione dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche che rimane, pertanto, inalterata.

c. 137 - Decontribuzione per le lavoratrici madri

Le lavoratrici madri, dipendenti del settore privato, hanno diritto alla riduzione pari al 50% della contribuzione previdenziale a loro carico. La riduzione è prevista per un periodo massimo di anni 1 a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

c.138 - Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere

A decorrere dal 2023 viene incrementata di 50 milioni di euro la dotazione del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere ed estese le finalità dello stesso, prevedendo che sia destinato anche alla copertura finanziaria di interventi volti al **sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro**, anche attraverso la definizione di procedure per l'acquisizione di una certificazione della parità di genere, a cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro. A seguito del suddetto incremento, a decorrere dal 2023, la dotazione del Fondo sarà pari a 52 mln di euro, mentre per il 2022, la dotazione rimane quella di 2 mln già previsti dall'art. 1, c. 276, della L. n.178/2020, istitutivo del Fondo.

cc. da 139 a 150 - Piano strategico nazionale per la parità di genere

Viene prevista l'adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere, con l'obiettivo, tra l'altro, di colmare il divario di genere nel mercato del lavoro.

Inoltre, viene modificata la disciplina del Piano Nazionale per il contrasto della violenza di genere. Si prevede il cambio della denominazione in Piano strategico nazionale **contro la violenza nei confronti delle donne e quella domestica**; l'elaborazione del piano da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità (non più dal Ministro per le pari opportunità), con cadenza almeno triennale e previo parere in sede di Conferenza unificata. Il Piano viene dotato all'apposito fondo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Inoltre, sono istituiti una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere, attribuendo a quest'ultimo il compito di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere. Un apposito decreto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità ne stabilirà i parametri di attuazione.

c. 215 - Contratto di espansione

Come è noto, l'istituto del **contratto di espansione** è stato introdotto in via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021 ed è riservato alle imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS e che si trovano nella necessità di intraprendere percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione. In base a tale contratto, sono riconosciute due prestazioni:

- per i lavoratori dipendenti che si trovino a non più di cinque anni dalla pensione di vecchiaia o da quella anticipata e che hanno maturato il requisito minimo contributivo, è possibile beneficiare di una misura di accompagnamento alla pensione, configurando, in tal modo, un pensionamento anticipato;
- per i lavoratori dipendenti, che non hanno i requisiti per poter beneficiare del pensionamento anticipato, può essere riconosciuto un trattamento di integrazione salariale a fronte delle riduzioni orarie operate dall'impresa.

Lo strumento che, originariamente, riguardava le imprese di grandi dimensioni, ora **viene messo a disposizione anche delle imprese più piccole che occupano almeno 50 dipendenti** e viene prorogato per gli anni 2022 e 2023.

cc. 253 e 254 - Esonero contributivo per le cooperative di nuova costituzione

Per promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, i datori di lavoro delle società cooperative che si costituiscono a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esonerati, al massimo per 24 mesi dalla data di costituzione della cooperativa, dal versamento del 100% dei contributi previdenziali (tranne quelli contro gli infortuni e le malattie professionali) nel limite massimo di 6.000 annui. L'esonero – che non comporta la modifica dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – non è concesso al datore di lavoro che, nell'ultimo periodo di imposta, non ha corrisposto ai propri dipendenti retribuzioni almeno pari al 50% del totale dei costi sostenuti.

c.520 - Proroga per l'anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40

Viene prorogato, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per poter fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni. La disposizione modifica l'art 1 c.503 della L. n. 160/2019 e l'art 1 c. 33 della L. n. 178/2020. L'esonero contributivo sarà riconosciuto con riferimento alle nuove iscrizioni effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022.

cc. da 604 a 606 - Disposizioni in materia di trattamento accessori de i dipendenti pubblici, delle Forze di Polizia e delle Forze Armate

I commi in esame prevedono un incremento di una misura percentuale, dedotta dal monte salari 2018, delle risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici (ivi compresi i dirigenti), rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2021 e secondo le modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva relativa al triennio 2019-2021.

L'incremento è ammesso:

- per i dipendenti statali, nel limite di una spesa - al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali a carico del datore di lavoro e dell'imposta regionale sulle attività produttive - corrispondente alla dotazione di un apposito fondo (istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) pari, a decorrere dal 2022, a 110,6 milioni di euro annui.

Il fondo viene inoltre aumentato di 89,4 milioni di euro annui per il miglioramento dell'offerta formativa con riferimento al personale docente. Riguardo alla suddetta dotazione di 110,6 milioni di euro annui, si rileva, tuttavia, che una quota di essa, pari a 52,18 milioni di euro annui, è destinata al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente per il triennio 2019 -2021 e in subordine al lavoro straordinario.

c. 607 - Fondo per assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte di pubbliche amministrazioni nazionali

Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è costituito un Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato - in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente - a favore delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie.

Il Fondo, ha una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

Le risorse sono ripartite, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle Amministrazioni, con DPCM, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

c. 619 - Trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 20, c. 1, del DL. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8/2020, è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per il 2022, diretta ad integrare le risorse per l'attuazione del dettato legislativo regolato dall'art. 46 cc. 3 e 6 del DLgs. n. 95/2017.

Le risorse stanziare sono destinate al personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di Polizia Penitenziaria, nonché al personale dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e a quello delle Forze Armate.

L'art. 46 del DLgs. n. 95/2017 ha disposto, per i dirigenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, l'istituzione di un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di Polizia e delle Forze Armate.

In particolare, si ricorda che il c. 3 dell'art. 46 concerne l'accordo sindacale per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

Contestualmente, il c. 6 dell'art. 46 prevede che con D.P.C.M. possano essere estese al personale dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e a quello delle Forze Armate le disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal c. 3, al fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle categorie in esame.

Tali risorse aggiuntive vanno ad incrementare proporzionalmente a partire dal 2020 quelle di ciascuna Forza di Polizia e delle Forze Armate.

c. 645 - Sgravio contributivo apprendistato

Al fine di promuovere **l'occupazione giovanile**, anche per il 2022 è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno, in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti assunti con tale contratto pari o inferiore a nove. L'esonero totale è riferito alla contribuzione dovuta per i primi tre anni di rapporto di lavoro, ferma restando l'aliquota del 10% per gli anni successivi al terzo.

cc. da 661 a 667 - Disposizioni in materia di recupero degli uomini autori di violenza

Viene incrementato, da un lato, di due milioni di euro, per il 2022, il "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" destinando le nuove risorse all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti e al loro funzionamento e, ad attività di monitoraggio e raccolta dati e, dall'altro, vengono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2022, per il finanziamento degli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori o molestie.

c.668 - Risorse destinate ai centri antiviolenza e alle case rifugio

Il comma incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, destinando tali risorse ai centri antiviolenza e alle case rifugio.

cc.669 e 670 - Rifinanziamento Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

Vengono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2022 le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle **pari opportunità**. Tali risorse sono destinate all'implementazione dei centri per il recupero degli uomini maltrattanti (5 milioni di euro) e a interventi per favorire l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà (5 milioni di euro).

cc. da 727 a 729 - Ulteriori misure per l'internalizzazione del Contact Center multicanale dell'INPS

I commi in esame prevedono l'esclusione dell'applicazione dei vincoli di risparmio, previsti per le altre amministrazioni pubbliche, alle spese di natura corrente del settore informatico dell'INPS. Dettano inoltre disposizioni in base alle quali, ai fini dell'espletamento delle attività di internalizzazione dei servizi informativi e dispositivi verso l'utenza, l'INPS può provvedere alla selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria, le esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di Contact Center Multicanale. Le disposizioni di cui ai predetti commi entrano in vigore il 31 dicembre 2021.

c.968-Contributo in favore della Associazione DONNEXSTRADA

Viene riconosciuto un contributo di 200.000 euro per il 2022 in favore dell'Associazione DONNEXSTRADA, al fine di favorire la sicurezza "per strada" delle donne, prevenire comportamenti violenti e/o molesti attraverso lo sviluppo sulla rete intermodale dei trasporti di sostegno immediato e di prossimità alle potenziali vittime.

c. 969 - Indennità una tantum lavoratori fragili

Ai lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, che siano stati destinatari durante l'anno 2021 del trattamento di cui all'art. 26, c. 2, del DL. n. 18/2020 (L. n. 27/2020), laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia, è riconosciuta un'indennità una tantum, pari a 1.000 euro per l'anno 2022. L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto per essa l'accredito figurativo ai fini previdenziali.

La prestazione è erogata dall'INPS, previa domanda con autocertificazione del possesso dei requisiti previsti, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa oltre il quale non saranno adottati altri provvedimenti concessori.

c. 971 - Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part time ciclico verticale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

L'istituzione del richiamato Fondo è finalizzata a introdurre nell'ordinamento un sostegno economico in favore dei suddetti lavoratori, titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale.

L'attuazione dell'intervento previsto è demandata a un apposito provvedimento normativo, nei limiti delle sopra citate risorse, che costituiscono il relativo limite di spesa.

Ricordiamo che, con riferimento al contratto di lavoro a part time verticale ciclico (o multi-periodale), la legge di Bilancio 2021, recependo un indirizzo giurisprudenziale costante, ha incluso anche le settimane non interessate da attività lavorativa nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico per i titolari di contratti a part time ciclico verticale.



Puoi consultare la versione sfogliabile
dello Speciale sulla Legge di Bilancio 2022
sul sito www.pensionati.cisl.it

AMMORTIZZATORI SOCIALI - SOSTEGNI AL REDDITO

cc. da 122 a 130 - Incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione

Al fine di prorogare alcune misure di sostegno al reddito a favore di particolari settori, il Fondo sociale per occupazione e formazione – che dovrà provvedervi – viene incrementato di ulteriori risorse economiche.

In particolare, gli interventi finanziati riguardano:

- i lavoratori dipendenti del settore della pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, ai quali - in caso di sospensione dal lavoro per misure di arresto temporaneo obbligatorio e non - viene erogata, nell'anno 2022, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro;
- i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria, ai quali viene erogata, a domanda, un'indennità pari all'importo della Cigs, quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia stata causata da una crisi aziendale per la quale esiste un programma di risanamento;
- le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali sono esonerate, durante i periodi di cassa integrazione, dal versamento al Fondo di Tesoreria dell'INPS delle quote di accantonamento del TFR relative alle quote di retribuzione persa per la riduzione o la sospensione dell'orario di lavoro, oltreché dal pagamento all'INPS del contributo previsto per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
- i lavoratori dipendenti da imprese che operano in aree di crisi industriale complessa, a favore dei quali possono essere prorogati i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità in deroga;
- i lavoratori dipendenti degli stabilimenti produttivi ex Ilva, ai quali il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria continua ad essere integrato per il 2022, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche;
- le imprese con rilevanza economica e strategica, anche a livello regionale, con rilevanti problematiche occupazionali, che possono richiedere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria anche in deroga ai limiti di durata imposti dalla legge.

cc. da 131 a 133 - Integrazione salariale per i lavoratori Alitalia in amministrazione straordinaria

Il trattamento di cassa integrazione salariale destinato ai dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner, attualmente previsto fino al 31 dicembre 2022, può essere prorogato di ulteriori 12 mesi, potendo proseguire, in deroga alla normativa vigente, anche dopo il commissariamento e, in ogni caso, al massimo fino al 31 dicembre 2023.

Inoltre, viene previsto che il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale integri la Cig per il periodo di proroga fino a garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60% della retribuzione lorda di riferimento (comprensiva di tutte le voci retributive lorde fisse e con carattere di continuità, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario).

Entrambe le Società sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR relative alla contribuzione persa a seguito della riduzione o sospensione del lavoro e dal pagamento del contributo previsto nel caso di interruzione del rapporto di lavoro.

cc. da 191 a 203 - Modifiche alla disciplina della cassa integrazione ordinaria e straordinaria

Viene modificata la disciplina dei trattamenti di **cassa integrazione ordinaria e straordinaria**, contenuta nel Dlgs. n. 148/2015, con l'estensione delle tutele a tutti i settori produttivi e a tutte le categorie di lavoratori, secondo criteri omogenei e, in alcuni casi, più favorevoli di quelli attualmente utilizzati.

1) Destinatarî dei trattamenti

Per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti – finora esclusi – vengono ricompresi nel campo di applicazione della Cig ordinaria e straordinaria, mentre il requisito che, di norma, subordina il diritto al possesso, alla data di presentazione della domanda, di un determinato numero di giorni di lavoro effettivo, viene ridotto da 90 a 30 giorni.

2) Computo del numero dei dipendenti

Come è noto, per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale è richiesto che l'impresa abbia alle proprie dipendenze mediamente più di 15 dipendenti, calcolati in riferimento al semestre precedente la data di presentazione della domanda. La legge stabilisce ora che, per il raggiungimento di tale soglia, devono essere considerati tutti i lavoratori subordinati, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, impiegati sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

3) Misura dei trattamenti

Per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, viene introdotto un unico importo massimo del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria. Vengono, quindi, unificati gli attuali due importi, fissati in relazione alla retribuzione mensile di riferimento. Il limite scelto fra i due, è quello più elevato – per l'anno 2021, 1.199,72 euro lordi e 1.129,66 euro netti – che sarà rivalutato annualmente in misura pari al 100% della variazione annua dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

4) Contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro

A decorrere dal 1° gennaio 2025, nel caso in cui i datori di lavoro non abbiano fruito dei trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi all'ultimo periodo, viene prevista una riduzione del contributo addizionale che gli stessi devono versare per l'ammissione ai trattamenti, sia ordinari che straordinari.

5) Pagamento diretto da parte dell'INPS

Di norma, le integrazioni salariali sono corrisposte dal datore di lavoro ai lavoratori alla fine di ogni periodo di paga e le somme vengono, poi, rimborsate all'azienda o conguagliate con i contributi dovuti. In alcuni particolari casi di difficoltà finanziaria dell'azienda, il Ministero del Lavoro autorizza il pagamento diretto dei trattamenti da parte dell'INPS. Proprio in questi casi, la legge introduce l'obbligo per i datori di lavoro di inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento entro specifici termini, che, se non rispettati, comportano il pagamento totale a carico del datore di lavoro inadempiente.

6) Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa

La precedente previsione secondo cui, in caso di svolgimento di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di cassa integrazione, il lavoratore perde il diritto al trattamento economico per le giornate di lavoro effettuate, viene ribadita esclusivamente nei casi di attività di lavoro autonomo o subordinato di durata superiore ai sei mesi. Diversamente, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata inferiore alle sei mensilità.

Rimane fermo l'obbligo del lavoratore di dare preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento dell'attività lavorativa, pena la decadenza dal diritto al trattamento di integrazione. In ogni caso, tale obbligo si considera soddisfatto dalle comunicazioni a carico dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo.

7) Campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria

Diversamente da quanto avviene per la cassa integrazione ordinaria, il cui campo di applicazione rimane sostanzialmente invariato, la cassa integrazione guadagni straordinaria viene estesa a tutte le imprese con più di 15 dipendenti che non accedono ai fondi di solidarietà bilaterali, ai fondi bilaterali alternativi e al fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano. Pertanto, l'integrazione salariale straordinaria viene garantita ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti indipendentemente dal settore lavorativo. Sono, quindi, inclusi:

- i datori di lavoro che sono iscritti al c.d. FIS (Fondo di integrazione salariale);
- le aziende del commercio che hanno alle proprie dipendenze un numero di dipendenti tra i quindici e cinquanta;
- le imprese operanti nel settore del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate e alle imprese del sistema aeroportuale;
- i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali;
- le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione a prescindere dall'impresa committente presso cui operano i servizi;
- le imprese appaltatrici dei servizi di pulizia.

8) Causali di intervento della cassa integrazione straordinaria

Vengono modificate le causali di intervento che giustificano il ricorso alla cassa integrazione straordinaria, in particolare rispetto alle circostanze di riorganizzazione aziendale e del contratto di solidarietà. La prima può riguardare anche processi di transizione regolati con decreto ministeriale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio; gli altri possono prevedere una riduzione dell'orario di lavoro fino all'80% (60% nel sistema attuale) di quello giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati e fino al 90% (70% oggi) nell'intero periodo oggetto del contratto di solidarietà.

9) Durata della Cigs

Viene prevista la possibilità di un ulteriore periodo di integrazione salariale della durata massima di 12 mesi complessivi non prorogabili da riconoscere alle imprese che, all'esito di programmi di riorganizzazione o di crisi aziendale, si trovano a dover gestire lavoratori a rischio di esubero.

10) Obblighi di formazione e riqualificazione per i lavoratori fruitori della Cigs

Tra le condizioni per beneficiare del trattamento di integrazione salariale straordinaria viene introdotta la necessità della partecipazione a processi di aggiornamento e a percorsi formativi di riqualificazione professionale. Il lavoratore che ingiustificatamente non partecipa alle iniziative formative viene sanzionato - secondo modalità definite in un decreto ministeriale da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio - con la decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dal trattamento in corso.

cc. da 204 a 214 - Fondi solidarietà bilaterali e Fondo di integrazione salariale

I Fondi di solidarietà bilaterali vengono estesi a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti. L'importo dell'assegno – che non può essere più basso della cassa integrazione - sarà garantito per un massimo di 13 settimane per le imprese fino a 5 dipendenti, 26 settimane per le imprese da 6 a 15 dipendenti e fino a un massimo di 26 settimane per le imprese con più di 15 dipendenti. Per le imprese con più di 15 dipendenti, i Fondi assicureranno anche l'erogazione della CIGS.

Il Fondo di integrazione salariale (Fis) viene esteso a tutti i datori di lavoro appartenenti a settori e tipologie non rientranti nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e che non aderiscono a un Fondo di solidarietà bilaterale.

Il Fis erogherà l'assegno ordinario per una durata massima di 13 settimane e 26 settimane nel biennio mobile, rispettivamente per le imprese fino a 5 dipendenti e per quelle con più di 5 dipendenti. Scompare l'assegno straordinario.

Dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento della contribuzione ai Fondi di solidarietà diventa condizione essenziale per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

c. 216 - Disposizioni transitorie in materia di cassa integrazione

Per far fronte, nel biennio 2022 - 2023, a processi di riorganizzazione e di particolare difficoltà economica, in deroga ai limiti fissati dalla legge, i datori di lavoro che non possono più utilizzare periodi di cassa integrazione, possono accedere ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di 52 settimane fruibili fino a dicembre 2023.

cc. 217 e 218 - CISOA per il settore della pesca

Dal 1° gennaio 2022, nei periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, la Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) viene estesa ai lavoratori del settore della pesca:

- lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari;
- soci lavoratori di cooperative della piccola pesca;
- armatori e proprietari armatori imbarcati sulla nave gestita dagli stessi.

cc. 221 e 222 - Indennità di disoccupazione NASpl

Vengono integrati e modificati alcuni aspetti relativi all'indennità NASpl, disciplinati dal DLgs n. 22/2015. Innanzitutto, le categorie di lavoratori attualmente destinatarie della NASpl (lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali ultimi trovano applicazione specifiche norme) vengono ampliate con l'inclusione degli operai agricoli a tempo determinato che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici. In tal modo, questi lavoratori potranno beneficiare degli ammortizzatori sociali tipici del settore industriale – nel quale sono previdenzialmente inquadrati – sia in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione), sia in caso di licenziamento (indennità NASpl).

In secondo luogo, vengono alleggeriti i requisiti per avere diritto alla Naspi: non è più richiesto il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, ma è sufficiente avere almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni.

Infine, per gli eventi disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la NASpl si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal sesto mese di fruizione (e non più dal quarto mese) e, in caso di disoccupati ultra cinquantacinquenni alla data della domanda, dall'ottavo mese.

c. 223 - Indennità di disoccupazione Dis-Coll

Il DLgs n. 22/2015 viene modificato e integrato anche per alcuni aspetti relativi alla Dis-Coll, l'indennità corrisposta ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, che perdono involontariamente la loro attività lavorativa.

In relazione agli eventi di disoccupazione a partire dal 1° gennaio 2022, l'indennità:

- si riduce del 3% ogni mese dal primo giorno del sesto mese di fruizione (anziché dal quarto);
- è corrisposta per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di disoccupazione all'evento stesso (invece che per un numero di mesi pari alla metà dei mesi accreditati nello stesso periodo);
- viene corrisposta al massimo per 12 mesi (invece che 6);
- dà diritto all'accredito della contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile.

cc. da 224 a 238 - Disposizioni in materia di cessazioni di attività produttive nel territorio nazionale

I commi in esame introducono alcuni vincoli procedurali per i licenziamenti che siano di numero superiore a 50 e connessi alla chiusura nel territorio nazionale di una sede o struttura autonoma da parte di datori di lavoro che rientrano in una determinata soglia dimensionale. Il mancato rispetto di tale procedura comporta la nullità dei licenziamenti e l'obbligo di versamento di contributi in favore dell'INPS. Lo svolgimento della fase procedurale può condurre alla sottoscrizione di un piano, dal quale conseguono anche la possibilità di trattamenti straordinari di integrazione salariale per i lavoratori, l'accesso dei lavoratori al programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) e, in caso di effettuazione di licenziamenti al termine di attuazione del piano, una riduzione del contributo dovuto dal datore all'INPS per la cessazione di un rapporto di lavoro.

cc. 251 e 252 - Politiche attive per i lavoratori autonomi

Nei confronti dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA che cessano definitivamente l'attività professionale, vengono previste una serie di misure di sostegno e assistenza, finalizzate alla riqualificazione professionale e alla ricollocazione lavorativa. Si tratta, in sostanza, degli interventi previsti dal programma GOL ("Garanzia di occupabilità dei lavoratori"), erogati dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati all'intermediazione in materia di lavoro attraverso lo sportello dedicato al lavoro autonomo.

c. 257 – Osservatorio

Viene creato un osservatorio paritetico permanente affinché il Ministero del Lavoro possa valutare possibili revisioni dei trattamenti di integrazione salariale e delle relative aliquote di finanziamento, anche in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale.

FISCO E TARIFFE



cc. da 2 a 4 - Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche

Vengono ridisegnati i lineamenti fondamentali dell'IRPEF mediante **interventi sulle aliquote e scaglioni di reddito** e mediante la rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da pensione.



cc. 2, lettera a) - Modifica delle aliquote e scaglioni IRPEF

La lettera a) del comma 2 apporta modifiche sia agli scaglioni (rimodulati), sia alle aliquote IRPEF (ridotte da cinque a quattro e rimodulate).

Con le modifiche apportate dal provvedimento in esame all'articolo 11, comma 1 del TUIR, di cui al DPR 22/12/1986, n. 917, l'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- **23%, fino a 15.000 euro;**
- **25%, tra i 15.001 e i 28.000 euro;**
- **35%, tra i 28.001 e i 50.000 euro;**
- **43%, oltre 50.000 euro.**



gli Speciali

LEGGE DI BILANCIO 2022

ALIQUOTE PER SCAGLIONI DI REDDITO

23%

fino a 15.000 €

25%

tra i 15.001 e i 28.000 €

35%

tra i 28.001 e i 50.000 €

43%

oltre i 50.000 €



Puoi consultare la versione sfogliabile dello Speciale sulla Legge di Bilancio 2022 sul sito www.pensionati.cisl.it



c. 2, lettera b) - Modifica del regime delle detrazioni IRPEF per tipologia di reddito



c. 2, lettera b) n. 1 e 2 - Detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati

La lettera b) del comma 2, n. 1 rimodula la detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati, novellando il comma 1, lettere a), b) e c) dell'articolo 13 del TUIR, di cui al D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e prevedendo che essa sia:

- 1) **1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro**, precisando che l'ammontare della **detrazione** effettivamente spettante **non può essere inferiore a 690 euro** e che, per i **rapporti di lavoro a tempo determinato**, non può essere **inferiore a 1.380 euro**;
- 2) **1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro**, diminuito del reddito complessivo, e **13.000 euro**, se **l'ammontare del reddito complessivo è tra 15.001 e 28.000 euro**;
- 3) **1.910 euro, se il reddito complessivo è tra 28.001 e 50.000 euro**; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

La lettera b) del comma 2, n. 2 prevede, aggiungendo il comma 1.1 all'art. 13 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, un aumento della detrazione pari a 65 euro per i redditi tra 25.001 e 35.000 euro.



c. 2, lettera b) n. 3 e 4 - Detrazioni per redditi da pensione

La lettera b) del comma 2, **n. 3 rimodula la detrazione per redditi da pensione**, novellando il comma 3, lettere a), b) e c) dell'articolo 13 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e prevedendo che essa sia:

- 1) **1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro**. L'ammontare della **detrazione** effettivamente spettante **non può essere inferiore a 713 euro**. Ciò significa che, per i pensionati, **la no tax area viene ampliata da 8.125 a 8.500 euro**;
- 2) **700 euro**, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, **se l'ammontare del reddito complessivo è compreso tra 8.501 e 28.000 euro**;
- 3) **700 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 28.001 e 50.000 euro**. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

La lettera b) del comma 2, n. 4, aggiungendo un comma 3-bis all'articolo 13 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, prevede un aumento della detrazione pari a 50 euro per i redditi compresi tra 25.001 euro e 29.000 euro.



gli Speciali

LEGGE DI BILANCIO 2022

DETRAZIONE PER REDDITI DA PENSIONE

1.955 euro

per i redditi inferiori a 8.500 €

NO TAX AREA AUMENTATA

da 8.125 a **8.500 €**

700 euro

per i redditi tra 8.501 e 28.000 €

AUMENTATA

del prodotto fra 1.255 € e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 €

700 euro

per i redditi tra 28.001 e 50.000 €

PER LA PARTE CORRISPONDENTE

al rapporto tra l'importo di 50.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 €

N.B. Si prevede un **aumento della detrazione pari a 50 €** per i redditi compresi tra 25.001 € e 29.000 €



Puoi consultare la versione sfogliabile dello Speciale sulla Legge di Bilancio 2022 sul sito www.pensionati.cisl.it

c. 2, lettera b) n. 5 e 6- Detrazioni per redditi da lavoro autonomo e altri redditi

La lettera b) del comma 2, n. 5 rimodula la detrazione per redditi da lavoro autonomo, sostituendo le lettere a) e b) del comma 5 con le nuove lettere a), b) e b-bis) dell'art. 13 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e prevedendo che essa sia:

- 1) **1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;**
- 2) **500 euro**, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, **se l'ammontare del reddito complessivo è compreso tra 5.501 e 28.000 euro;**
- 3) **500 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 28.001 e 50.000 euro.** La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

La lettera b) del comma 2, n. 6, aggiungendo un comma 5-ter all'articolo 13 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, prevede un aumento della detrazione di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 euro e 17.000 euro.

c. 3 - Modifiche al trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Viene modificata la disciplina del trattamento integrativo (c.d. bonus 100 euro) in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, di cui al DL. n. 3/2020. Si dispone la riduzione da 28.000 a 15.000 euro del reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus (pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021) facendo tuttavia salva l'attribuzione dello stesso per redditi non superiori a 28.000 euro a specifiche condizioni individuate dalla norma e legate alla presenza di alcune detrazioni.

c. 4 - Misure compensative per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome

In relazione agli effetti finanziari conseguenti all'avvio della riforma fiscale, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano è previsto, per gli anni 2022-2024, un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF derivante dai commi 2 e 3 del provvedimento in esame. La norma prevede che gli importi spettanti a ciascuna autonomia saranno definiti con un decreto del MEF entro il 31 marzo 2022.



cc. da 5 a 7 - Differimento termini aggiuntivi regionali e comunali

Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita dal comma 2 del provvedimento in esame, il termine entro il quale le regioni sono tenute a pubblicare l'eventuale maggiorazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale è differito al 31 marzo 2022, limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di imposta 2022.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 13 maggio 2022, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF prevista ai fini della pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it.

Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni modificano, per l'anno 2022, gli scaglioni e le aliquote dell'ad-

dizionale comunale all'IRPEF al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

cc. 8 e 9 - Esenzione IRAP per le persone fisiche

A decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'IRAP non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni. A ristoro delle minori entrate derivanti alle Regioni e alle Province autonome per effetto della predetta esenzione, a decorrere dall'esercizio 2022, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un apposito Fondo con dotazione annua di 192.252.000 euro.

c. 12 - Differimento termini decorrenza dell'efficacia disposizioni relative a Plastic Tax e Sugar Tax

Viene posticipata al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'efficacia della c.d. Plastic Tax (Imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego, MACSI) e della c.d. Sugar Tax (Imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate) istituite dalla Legge di bilancio 2020.

c. 13 - Aliquota IVA del 10% per i prodotti per l'igiene femminile non compostabili

Viene disposto l'abbassamento dal 22 al 10% dell'aliquota IVA gravante sui prodotti assorbenti e i tamponi per l'igiene femminile non compostabili.

cc. da 14 a 23 - Governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione

Sono introdotte delle modifiche alla governance del servizio nazionale della riscossione volte a realizzare una maggiore integrazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione. A tal fine, è disposto che l'Agenzia delle entrate-Riscossione sia sottoposta all'indirizzo operativo e di controllo dell'Agenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l'attività. Inoltre, le modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché i bilanci e i piani pluriennali di investimento dovranno sempre essere sottoposti all'approvazione dell'Agenzia delle entrate.



c. 24 - Proroga dell'esenzione bollo su certificazioni digitali

L'esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica, in precedenza prevista per il solo 2021, **viene estesa anche all'anno 2022.**

c. 25 - Proroga della detassazione ai fini IRPEF dei redditi agrari e dominicali

L'esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, viene estesa anche all'anno 2022.

c. 72 - Incremento del limite annuo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili

A decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è elevato a 2 milione di euro per ciascun anno solare.

cc. da 353 a 356 - Valorizzazione piccoli borghi e aree interne

Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, per gli anni 2022 e 2023 è previsto in via sperimentale, a favore dei commercianti e degli artigiani che avviano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con non più di 500 abitanti delle aree interne, il riconoscimento di un contributo per il pagamento dell'IMU sugli immobili siti in tali comuni, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività. A questi stessi soggetti, Stato, regioni, province autonome ed enti locali potranno concedere in comodato, della durata massima di 10 anni, immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali.

**cc. da 451 a 458 - Agevolazioni fiscali per i territori colpiti da eventi sismici**

Per l'anno 2022 si esentano dal canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria le attività con sede legale o operativa nei territori delle regioni **Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria**, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, ristorando i comuni interessati per le mancate entrate.

Sono prorogati fino al 31 dicembre 2022: alcune esenzioni tariffarie nell'area territoriale di maggiore rischio (secondo periodo del c. 25 dell'art. 2-bis del DL. n. 148/2017 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 172/2017); **il termine della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia**; il termine relativo al deposito del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché relativo alla disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo; il termine relativo all'aumento del 70% del quantitativo di rifiuti non pericolosi indicato in ciascuna autorizzazione e destinati a recupero. **Viene prorogata all'anno d'imposta 2021 l'esenzione dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRES dei redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici. Inoltre viene prorogata al 31 dicembre 2022 l'esenzione dall'applicazione dell'IMU dei medesimi fabbricati.**

**cc. da 480 a 485 - Bonus tv - decoder e Bonus rottamazione tv**

Vengono messi a disposizione 68 milioni di euro per **l'anno 2022 per rifinanziare il Bonus rottamazione-tv e il bonus tv -decoder, che prevedono l'erogazione di contributi per l'acquisto di apparecchi televisivi previa rottamazione di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVB-T2** (Bonus rottamazione-tv) e di contributi **relativi all'acquisto di decoder e di apparecchi televisivi** in assenza di rottamazione (Bonus tv-decoder). La finalità dell'intervento è di continuare a favorire il rinnovo e la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 ed assicurare il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo in ottica di tutela ambientale e di economia circolare di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Inoltre, **i soggetti di età superiore a 70 anni e che usufruiscono di un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui potranno ricevere, previa richiesta a Poste, il decoder (di prezzo non superiore a 30 euro) direttamente presso il proprio domicilio. In caso di accesso alla misura, il fornitore assicurerà agli aventi diritto anche l'opportuna assistenza telefonica per l'installazione e la sintonizzazione delle apparecchiature.**



cc. da 503 a 512 - Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale e rafforzamento del bonus sociale elettrico e del gas

Al fine di contenere gli effetti degli **aumenti dei prezzi nel settore elettrico per il 1° trimestre del 2022 sono previste: la parziale compensazione degli oneri generali di sistema per le utenze elettriche con le risorse della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)**; l'annullamento da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Per entrambe le finalità si provvede al trasferimento di una somma pari a 1.800 milioni di euro alla CSEA, entro il 28 febbraio 2022.

Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale sono previste per il 1° trimestre 2022: la riduzione dell'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali; la riduzione da parte dell'ARERA delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas, fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Un corrispondente importo è trasferito alla CSEA entro il 28 febbraio 2022.

È previsto, inoltre, **il potenziamento del bonus per i clienti domestici del settore elettrico e del gas naturale in condizione economicamente svantaggiata ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute (c.d. Bonus elettrico e Bonus gas)**.

In caso di inadempimento al pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022 nei confronti dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale, le società venditrici sono tenute ad offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di durata non superiore a 10 mesi, senza applicazione di interessi, secondo modalità definite da ARERA.

c. da 637 a 644 - Conclusione del Cashback

Dopo la sospensione decretata per il secondo semestre 2021, viene definitivamente abolito il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici (c.d. Cashback), attraverso l'abrogazione del riferimento alle disponibilità delle risorse per il 2022, previste dalla Legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019, art. 1, c, 289-bis, 289-ter e 290).

c. 653 - Inapplicabilità verifica dell'adempimento degli obblighi di versamento

È disposto che l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente, per pagamenti di importi superiore a 5 mila euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, non si applica per l'erogazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di contributi a fondo perduto, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.



c. 713 - Proroga Bonus acqua potabile

Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, **viene prorogato al 31 dicembre 2023 la possibilità di avvalersi del credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio acqua potabile**, istituito e disciplinato dai commi 1087- 1089 della Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020). A tal fine, per l'anno 2023, la misura spetta nel limite di 1,5 milioni.

c. 737 - Credito d'imposta per le spese relative alla fruizione dell'attività fisica adattata

Viene introdotto un nuovo credito d'imposta in relazione alle spese sostenute per la fruizione di attività fisica adattata per le persone con difficoltà fisiche. Un decreto MEF, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, definirà le modalità di accesso al beneficio, tenendo conto anche del limite massimo di spesa, fissato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2022.



c. 743 - IMU ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione

Limitatamente all'anno 2022, viene ridotta al 37,5% l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Il Fondo di ristoro ai Comuni, istituito per compensarli delle minori entrate derivanti dalla misura, viene incrementato, per il medesimo anno, di 3 milioni di euro. Tali risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 giugno 2022.

c. 763 - Misure fiscali a sostegno della ricerca

Viene estesa ai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 la possibilità di optare per l'applicazione delle agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli. Tale possibilità è legata al numero dei figli e all'acquisto di una unità immobiliare ad uso residenziale in Italia.



c. 913 - Estensione termine cartelle di pagamento

In continuità con quanto decretato dall'art. 2 del DL. n.146/2021 (c.d. "Collegato fiscale") in relazione alle **cartelle di pagamento** notificate dall'agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021, **viene stabilito che, anche per quelle notificate tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo è spostato dagli ordinari 60 a 180 giorni dalla notificazione.**

cc. da 985 a 987 - Accisa sulla birra

Per il solo anno 2022, la misura della riduzione dell'accisa sulla birra per i microbirrifici artigianali (produzione annua fino a 10.000 ettolitri) viene elevata dal 40 al 50%. Inoltre, limitatamente all'anno 2022, sono introdotte specifiche misure di riduzione dell'accisa per i birrifici artigianali con produzione annua fino a 60.000 ettolitri. Infine, nel 2022, si riduce la misura dell'accisa generale sulla birra, che passa a 2,94 euro per ettolitro e per grado-Plato, per poi tornare a 2.99 euro nel 2023.



Puoi consultare la versione sfogliabile dello Speciale sulla Legge di Bilancio 2022 sul sito www.pensionati.cisl.it

INTERNAZIONALE

cc. 49 e 50 - Politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale

Con il comma 49, per ogni anno dal 2022 al 2026, è incrementata di 1,5 miliardi di euro la dotazione del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri.

È incrementata altresì di 150 milioni di euro, per ogni anno dal 2022 al 2026, la dotazione del Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Con il comma 50 vengono operati una serie di interventi per il potenziamento delle politiche di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane.

c. 156 - Anno europeo dei giovani

In occasione della celebrazione dell'Anno europeo dei giovani, viene autorizzata per il 2022 la spesa di 5 milioni di euro per iniziative di valenza nazionale, ispirate ai principi guida della Strategia dell'Unione europea per la gioventù, finalizzate a favorire la partecipazione dei giovani.

c. 381 - Cooperazione allo sviluppo

Con questo comma sono disposti interventi volti a rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, tra i quali:

- l'incremento delle risorse finanziarie dell'AICS (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo);
- l'ampliamento delle competenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS);
- l'affidamento alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., mediante convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, dell'erogazione e della gestione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma (e non più semplicemente dei crediti).

c. 382 - Partecipazione italiana ad EXPO Osaka 2025

Al fine di sostenere gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'EXPO 2025 di Osaka, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2023, di 15 milioni di euro per il 2024, di 25 milioni di euro per il 2025 e di 3 milioni di euro per il 2026.

c. 383 - Partecipazione dell'Italia al Conto speciale del Consiglio d'Europa

Viene istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con una dotazione di 300.000 euro annui a decorrere dal 2022, per la concessione, da parte dell'Italia, di un contributo annuale da destinare al Conto speciale del Consiglio d'Europa.

cc. 384 e 385 - Partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale

Con il comma 384 la Banca d'Italia è autorizzata a concedere, nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più poveri e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, un nuovo prestito nei limiti di 1 miliardo di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il Poverty Reduction and Growth Trust, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia.

Il comma 385 autorizza la Banca d'Italia, nell'ambito del nuovo accordo di prestito di cui al comma precedente, e per consentire il puntuale ed efficace funzionamento del Poverty Reduction and Growth Trust, a concedere risorse a titolo di dono al Fondo monetario internazionale nei limiti complessivi di 101 milioni di euro, equivalenti a 83 milioni di euro di diritti speciali di prelievo, da ripartire in cinque versamenti annuali di pari importo, da effettuare per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. È a tal fine istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con una dotazione di 20,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 da corrispondere alla Banca d'Italia entro il mese di marzo di ciascun anno.

c. 388 - Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa

Al Codice dell'ordinamento militare è aggiunto l'art. 620-bis secondo il quale, per assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi con il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nello stato di previsione del Ministero della Difesa è istituito un fondo per finanziare l'approntamento e l'impiego degli assetti ad alta e altissima prontezza operativa a ciò destinati. La dotazione iniziale del fondo è di 3 milioni di euro per il 2022 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

c. 447 - Candidatura Roma EXPO 2030

Viene istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze con uno stanziamento di 5 milioni di euro per il 2022 e di 10 milioni di euro per il 2023 destinato alle attività e agli adempimenti connessi alla candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030.

c. 628 - Incremento dotazione Fondo di rotazione per l'attuazione del Next generation EU

Con questo comma viene sostituito l'articolo 1, comma 1037 della Legge di bilancio per il 2021 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione del Programma Next Generation EU- Italia e ne ha definito la dotazione finanziaria. Con la suddetta sostituzione, il comma 628 lo incrementa di 10 miliardi di euro per il 2022 e di 9,05 miliardi di euro per il 2023.

c. 740 - Eventi internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport

È destinato un contributo di 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, al fine di favorire la realizzazione di eventi anche internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport.

c. 771 - Promozione della lingua e cultura italiana all'estero

Viene autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro, per il 2022, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.

c. 975 - Contributo per l'Istituto Affari Internazionali di Roma

È riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro per il 2022 in favore dello IAI (Istituto Affari Internazionali) di Roma per il potenziamento delle attività di ricerca operate dall'Istituto sulle nuove tendenze delle relazioni internazionali, in particolare quelle determinate dalla nuova politica di Difesa comune nell'ambito dell'Unione europea.

c. 1002 – Accordo culturale Italia e Germania

Il comma autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 ad integrazione delle risorse stanziata per l'attuazione dell'Accordo culturale tra Italia e Germania del 1956.

È altresì stabilito che una parte dello stanziamento, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, sia destinata al contributo italiano alla creazione e al sostegno di attività binazionali di ricerca in materia meteorologica e climatica.

c. 1004 - Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania

In vista della conclusione di una specifica Convenzione bilaterale italo-albanese in materia di sicurezza sociale, per garantire ai lavoratori interessati il riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, limitatamente agli eventi riguardanti l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti, è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per il 2023, di 9,8 milioni di euro per il 2024, di 10,9 milioni di euro per il 2025, di 12,3 milioni di euro per il 2026, di 11,8 milioni di euro per il 2027, di 13,4 milioni di euro per il 2028, di 15 milioni per il 2029, di 16,9 milioni per il 2030, di 18,5 milioni di euro per il 2031 e di 20,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2032.



Puoi consultare la versione sfogliabile
dello Speciale sulla Legge di Bilancio 2022
sul sito www.pensionati.cisl.it

ABITAZIONE



cc. 28 e 29 - Proroga Superbonus e trasformazione detrazioni in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile. Sismabonus

La legge introduce **una proroga della misura del Superbonus 110% con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario**. In sintesi: **per i condomini e le persone fisiche** (al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione) viene **prevista una proroga al 2025** con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione dal 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, fino al 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

Si proroga la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa fino al 30 giugno 2023. Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori (al 30 giugno 2023) per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (analogamente a quanto già previsto per gli I.A.C.P.).

Sono stati soppressi i termini specifici previsti per l'applicazione della detrazione al 110% nei casi d'installazione di impianti solari, fotovoltaici (31 dicembre 2021) nonché per gli interventi d'installazione d'infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici (30 giugno 2022).

Si prevede anche che per gli interventi effettuati su unità immobiliari, da persone fisiche, l'agevolazione fiscale spetti anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. Le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainanti. Viene stabilito altresì che i prezzi individuati dal decreto del MISE del 6 agosto 2020 si applicano anche ad altri interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica.

Si estendono l'obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata, predisposta dall'agenzia delle entrate, ovvero tramite il Sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.

Viene prorogata agli anni 2022 fino al 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia energetica ed edilizia, alternativamente, sottoforma di sconto in fattura o credito d'imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari e, al 31 dicembre 2025, la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti da Superbonus.

Si introduce l'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus.

È obbligatoria l'asseverazione della congruità dei prezzi a cura di tecnici abilitati.

È stato escluso l'obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo non superiori a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio.

La legge di bilancio porta, inoltre, alcune modifiche al c.d. **Sismabonus**. **È fissato al 110% l'ammontare della detrazione fiscale ammissibile relativamente alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nei territori dei comuni colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009**. Si tratta di una proroga importante, valevole sia per i condomini che per le unifamiliari, che darà una tempistica alle ricostruzioni. La maggior parte degli interventi, circa 40mila, riguarda edifici mono e bifamiliari, per gran parte dei quali i benefici sarebbero terminati a giugno 2022. La proroga vale per tutti i comuni nelle

zone 1,2 e 3. La proroga (a favore di persone fisiche, unico proprietario, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS) avrà un'aliquota a calare fino al 31 dicembre 2023 al 110%, nel 2024 al 70% e nel 2025 al 65%.

c. 30 - Contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi

L'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, l'efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l'esercizio dell'opzione della cessione e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati tentativi di frode.



cc. da 31 a 36 - Controlli dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate esercita i poteri di accertamento delle imposte dei redditi e riscossione dell'IVA nell'ambito dei controlli su Superbonus, sconto di fattura, cessione del credito e sulle agevolazioni e i contributi a fondo perduto, da essa erogati, in seguito all'emergenza epidemiologica.



c. 37 - Proroga detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia

È prorogata **fino al 31 dicembre 2024 la detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici**. Le detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici è calcolata su un ammontare complessivo non superiore **a 10.000 euro per l'anno 2022 ed a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024**.



c. 38 - Proroga Bonus verde

È prorogata **fino al 2024 l'agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo**. La detrazione dell'imposta lorda è del 36%, nel limite di spesa di 5.000 euro annui.



c. 39 - Bonus facciate

Si estende al 2022 l'applicazione del c.d. "Bonus Facciate" per le spese relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero e al restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici, riducendo dal 90 **al 60 la percentuale di detraibilità**.



c. 42 - Detrazione per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione barriere architettoniche

Viene introdotta **una detrazione del 75% sulle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022** per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al **superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti**. La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

c.62 - Proroga dell'operatività straordinaria del Fondo Gasparrini

Si prorogano fino al 31 dicembre 2022 alcune disposizioni riguardanti l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa: "Fondo Gasparrini".

cc. da 151 a 153 - Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione

Vengono prorogati fino al 31 dicembre 2022 i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento di alcuni benefici a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa e delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa già previste per i soggetti che non abbiano compiuti 36 anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

cc. 675 e 676 - Fondo di solidarietà in favore di proprietari di immobili occupati abusivamente

È istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo di solidarietà a favore dei proprietari di immobili occupati abusivamente. Questo fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022.



cc. da 678 a 680 - Fondo per progetti di coabitazione di anziani (c.d. Cohousing)

Al Ministero dell'Interno affluisce **un Fondo** con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per il 2022 inteso alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni **per la realizzazione di progetti di coabitazione libera e volontaria di persone over 65 anni di età.**



c. 812 - Credito d'imposta impianti fonti rinnovabili

Viene istituito, nel limite di 3 milioni di euro per il 2022, un credito d'imposta per le spese sostenute per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Un decreto MEF, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, definirà le modalità di accesso al beneficio.



Puoi consultare la versione sfogliabile dello Speciale sulla Legge di Bilancio 2022 sul sito www.pensionati.cisl.it

TERZO SETTORE

c.53 - Fondo di Garanzia PMI

È prevista la proroga al 30 giugno 2022 dell'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia Pmi sui finanziamenti fino a 30.000 euro a favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

c.158 - Istituzione del Centro nazionale del servizio civile universale con sede a L'Aquila

È istituito il Centro nazionale del servizio civile universale con sede a L'Aquila.

c. 683 - Proroga entrata in vigore disposizioni del DL. n. 146/2021 di modifica della disciplina dell'IVA

Il primo degli interventi più rilevanti per il terzo settore è la proroga al primo gennaio 2024 dell'entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell'IVA.

Come noto, il DL. n. 146/2021 è intervenuto a modificare il regime fiscale delle attività delle associazioni da escluse a esentive, anche per quelle che non svolgono attività commerciale. Inoltre, in attesa della piena operatività delle disposizioni del codice del terzo settore, ha previsto di applicare il regime IVA speciale cosiddetto forfettario, alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.



Puoi consultare la versione sfogliabile
dello Speciale sulla Legge di Bilancio 2022
sul sito www.pensionati.cisl.it

POLITICHE GIOVANILI

c. 155 - Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani

Viene ampliata la detrazione IRPEF per le locazioni stipulate dai giovani. Si eleva il requisito anagrafico per usufruire delle detrazioni dai 30 ai 31 anni non compiuti. È estesa la detrazione al caso in cui il contratto abbia a oggetto anche una porzione di unità immobiliare e innalzato il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre anni ai primi quattro anni del contratto. L'immobile per cui spetta l'agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, in luogo di abitazione principale dello stesso. La detrazione viene elevata da 300 a 991,6 euro. Rimane fermo che il limite per cui spetta la detrazione è un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro annui.

cc. 156 e 157 - Anno europeo dei giovani e Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni

Viene autorizzata, per il 2022, la spesa di 5 milioni di euro per la promozione di iniziative volte a favorire la partecipazione dei giovani, nel quadro dell'Anno Europeo dei Giovani. È istituito un fondo per il finanziamento di progetti per la prevenzione ed il contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze tra le giovani generazioni. A questo fondo è attribuita una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

c. 306 - Misure volte a favorire la mobilità degli studenti universitari

Si stanziava 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per favorire la mobilità degli studenti universitari italiani (ERASMUS), quale opportunità di studiare, formarsi, insegnare ed effettuare esperienze di lavoro o di volontariato da realizzare nell'ambito delle attività di cooperazione tra le istituzioni di istruzione e formazione a livello europeo.

cc. 357 e 358 - Carta cultura per i diciottenni

A decorrere dal 2022 viene stabilizzata la cosiddetta Card cultura a favore dei giovani che compiono 18 anni. La carta elettronica è utilizzabile per acquistare biglietti per il teatro, il cinema, spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, musica registrata, accesso ai musei e parchi archeologici e naturali. L'importo nominale è di 500 euro.

c. 671-674 Cyberbullismo

Istituiscono e disciplinano il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo presso il Ministero dell'Istruzione, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2022.

Il Fondo predetto è istituito per contrastare il fenomeno del cyberbullismo, con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado.

Si prevede che possono accedere alle risorse del Fondo le associazioni e gli enti individuati dall'art. 4, comma 4, della legge n. 71 del 2017, in materia di contrasto al cyberbullismo; in particolare, le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni di genitori facenti parte del Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola, le associazioni la cui finalità principale sia la tutela dei minori.

cc. 732 e 733 - Consiglio nazionale dei giovani

Viene elevato da 200.000 euro a 700.000 euro il fondo per il finanziamento per le attività del Consiglio nazionale dei giovani, organismo consultivo e rappresentativo con funzioni volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell'Italia.

POLITICHE SOCIALI



cc. da 159 a 171 - Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza

I commi 159-171 definiscono il contenuto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, e qualificano gli ambiti territoriali sociali (ATS) quale sede necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS nonché a garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio. Inoltre, gli ATS concorrono alla piena attuazione degli interventi previsti dal PNRR nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale. L'attuazione degli interventi proposti dalle norme in commento, e l'adozione dei necessari atti di programmazione integrata, sono demandate a linee guida definite in sede di Conferenza Unificata con intesa.

I servizi socioassistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale, sono definiti al comma 162 che specifica che gli stessi sono erogati dagli ATS nelle seguenti aree: assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari; servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie; servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie.

Il SSN e gli ATS garantiscono alle persone in condizioni di non autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA) la cui sede operativa è situata presso le articolazioni del servizio sanitario denominate Case della comunità. Presso i PUA operano equipe integrate composte da personale appartenente al SSN e agli ATS che assicurano la funzionalità delle Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), con il coinvolgimento della persona non autosufficiente e della sua famiglia. L'equipe integrata procede alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata (PAI), contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo l'intensità del bisogno. L'offerta degli ATS può essere integrata da contributi - diversi dall'indennità di accompagnamento - utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore, o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore della assistenza sociale non residenziale.

I commi 165 e 166 recano rispettivamente disposizioni relative alla qualificazione del lavoro di cura e alla collaborazione Ministero del lavoro e delle politiche sociali /Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL); collaborazione che, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, dovrà definire strumenti e modelli, utilizzabili su tutto il territorio nazionale, da impiegare: - nell'area dei servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie

Le modalità attuative, le azioni di monitoraggio e la verifica del raggiungimento dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti sono determinate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. La graduale introduzione dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti è inquadrata nell'ambito degli stanziamenti vigenti, incluse le integrazioni previste dal comma 168, che incrementa il Fondo per le non autosufficienze per un ammontare pari a 100 milioni di euro per il 2022, a 200 milioni per il 2023, a 250 milioni per il 2024 e a 300 milioni di euro a decorrere dal 2025.

Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i LEPS rivolti agli ambiti del sociale diversi dalla non autosufficienza. In sede di prima applicazione sono definiti i LEPS individuati come prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, al cui finanziamento concorrono le risorse nazionali già destinate per le stesse finalità dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 unitamente alle risorse dei fondi comunitari e del PNRR destinate a tali scopi.

c. 174 - Risorse per il trasporto scolastico di studenti disabili

Il comma dispone l'assegnazione di una quota delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da finalizzare all'incremento del numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica.

La norma prevede, altresì, la determinazione di obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati che devono essere conseguiti con le risorse assegnate, e il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. L'assegnazione, progressivamente crescente, è pari a:

- 30 milioni di euro per l'anno 2022,
- 50 milioni di euro per l'anno 2023,
- 80 milioni di euro per l'anno 2024,
- 100 milioni di euro per l'anno 2025,
- 100 milioni di euro per l'anno 2026,
- 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.



cc. 176 e 177 - Interventi per l'offerta turistica in favore di persone con disabilità

Il comma 176 istituisce, presso il MiTur (Ministero del turismo), un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità turistica delle persone con disabilità. La finalità è quella di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l'inclusione sociale e la diversificazione dell'offerta turistica stessa. Il comma 177 demanda a un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità, l'adozione delle disposizioni di attuazione del comma 176.



c. 178 - Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità

Il comma 178 attribuisce al Fondo per la disabilità e non autosufficienza la nuova denominazione di "Fondo per le politiche in favore delle persone affette da disabilità", e ne dispone il trasferimento presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità. Il citato Fondo è pertanto incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2026.

cc. 179 e 180 - Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità

I commi istituiscono il "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità", con una dotazione di € 100 mln annui a decorrere dal 2022, destinato al potenziamento dei servizi indicati per gli alunni con disabilità delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado.

cc. 181 e 182 - Incremento del finanziamento del Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico

Si autorizzano un incremento di 27 milioni di euro del finanziamento per il 2022 del Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico, finalizzato a favorire iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone beneficiarie.



cc. 183 e 184 Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità

I commi dispongono un finanziamento di 50 milioni di euro a favore del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Inoltre, vengono inseriti, tra gli ambiti di intervento verso cui orientare gli specifici progetti da finanziare con le risorse del Fondo (tra i quali la promozione e la realizzazione di infrastrutture, l'inclusione lavorativa e il turismo accessibile) le iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico.



Puoi consultare la versione sfogliabile
dello Speciale sulla Legge di Bilancio 2022
sul sito www.pensionati.cisl.it

AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

cc. 249-250 - Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale

I commi consentono la sottoscrizione, nell'ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, finalizzati a realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale. Sulla base di tali accordi, le imprese, anche in rete, possono realizzare la formazione dei lavoratori nei richiamati settori della transizione ecologica e digitale. Si ricorda, in proposito, che la legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 324, della L. n. 178/2020) ha destinato una parte delle risorse del "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU" - pari a 233 mln di euro per il 2021 - per l'istituzione di un Programma nazionale denominato Garanzia di Occupabilità (GOL), finalizzato all'inserimento occupazionale mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell'ambito del Patto di servizio personalizzato stipulato tra i soggetti disoccupati e i centri per l'impiego al fine dell'inserimento lavorativo (ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 150/2015).

Destinatari del Programma sono:

- lavoratori fragili o vulnerabili (giovani NEET con meno di 30 anni), donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre);
- disoccupati senza sostegno al reddito (disoccupati da almeno sei mesi, altri lavoratori con minori opportunità occupazionali - giovani e donne, anche non in condizioni di fragilità -, lavoratori autonomi che cessano l'attività o con redditi molto bassi);
- lavoratori con redditi molto bassi (i cosiddetti working poor), il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell'incapienza secondo la disciplina fiscale.



c. 380 - Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione

Il comma incrementa la dotazione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione con una modulazione di 5 milioni il 2022, 10 milioni per il 2023, 20 milioni per il 2024. La norma istitutiva del Fondo - recata dall'articolo 239 del decreto-legge n. 34 del 2020 - prevede uno stanziamento di 50 milioni, per il solo anno 2020.

c. 392 - Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni

Il comma prevede interventi necessari per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni per l'attuazione della strategia europea "Fit for 55". A tal fine, viene istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il "Fondo per la strategia di mobilità sostenibile", con una dotazione complessiva di 2.000 milioni di euro di cui di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034.

c. da 488 a 497 - Fondo italiano per il clima

Viene istituito un Fondo italiano per il clima, con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni a partire dal 2027, passibile di incremento con l'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali. Finanzia interventi, anche a fondo perduto, a favore di soggetti privati e pubblici per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti negli accordi internazionali in materia di clima e tutela ambientale ai quali l'Italia ha aderito.

c. 498 - Istituzione del Fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico

Il comma reca l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, di un Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, con una dotazione pari a 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035.

c. 513 - Finanziamento per le emergenze ambientali

Il comma istituisce un fondo da destinare ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

cc. da 534 a 542 - Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, assegnano ai comuni di piccole dimensioni contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.



c. 564 - Incremento dotazione del Fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili

Il comma 564 ridetermina la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale a partire dall'anno 2022 in relazione a quanto disposto dai commi 172-174 e 563 del disegno di legge in esame, che incrementano le risorse destinate, nell'ambito del Fondo stesso, al potenziamento degli asili nido, dei servizi in materia sociale e del trasporto dei disabili.



c. 592 - Modalità di riparto delle risorse relative ai LEP da assegnare agli enti locali

In particolare la norma prevede che, a decorrere dal 2022, al fine di garantire l'unitarietà dell'azione di governo, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), nonché ai relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono tenuti, in sede di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard.



c. 677 - Incremento del Fondo per le non autosufficienze

Il comma incrementa, per il 2022, di 15 milioni di euro il Fondo per le non autosufficienze. Il Fondo Nazionale per le non Autosufficienze, intende dare copertura ai costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria rivolta al sostegno di persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti, e favorirne la permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione. Le risorse sono aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie locali.

La legge di bilancio in esame integra le risorse relative al Fondo per le non autosufficienze con 100 milioni per l'anno 2022 (arrivando ad uno stanziamento integrato finale pari a 807 mln di euro), 200 milioni per il 2023 (stanziamento finale pari a 856 mln di euro), 250 milioni per il 2024 (stanziamento finale circa 914 mln di euro).

Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione, pari come già detto a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili (di cui all'art. 1, comma 200, legge n. 190 del 2014).



cc. da 678 a 680 Fondo per progetti di coabitazione di anziani

I commi istituiscono, presso il Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per il 2022, inteso alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione, libera e volontaria, di persone aventi più di 65 anni di età.

cc. 697 e 698 - Servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche statali

I commi incrementano di € 20 mln il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali per il 2022, al fine di garantire nelle stesse assistenza e supporto psicologici. L'incremento è destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologici in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 (comma 697). Le risorse devono essere assegnate alle istituzioni scolastiche statali dal Ministero dell'istruzione sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del medesimo Fondo (comma 698).

cc. 734 e 735 - Ulteriori misure in favore del rafforzamento degli assistenti sociali

I commi modificano i criteri di riparto applicati alle quote incrementalmente del Fondo di solidarietà comunale stanziato dalla legge di bilancio 2021 per lo sviluppo dei servizi sociali comunali, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500.

c. 736 - Contributo a favore dell'Unione italiana ciechi

Il comma prevede la concessione di un contributo di due milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS per iniziative a favore dei cittadini con disabilità visiva.

c. 738 - Contributo in favore della FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS

Il comma, autorizza un contributo di 0,25 milioni di euro per il 2022 e 0,65 milioni per il 2023 alla FISH- Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS. Il contributo in esame è stanziato al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, ad opera della FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS.

c. 746 - Fondo per la crescita sostenibile

Il comma interviene sulla disciplina relativa agli interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del D.L. n. 83/2012 (L. n. 134/2012). La vigente disciplina prevede la possibilità di concedere, per tali finalità, finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi.

cc. da 809 a 811 Contributo per la riqualificazione elettrica dei veicoli e finanziamento del sistema ERTMS

I commi prorogano al 31 dicembre 2022 i contributi per la riqualificazione elettrica degli autoveicoli ed il comma 811 finanzia il sistema di segnalamento ferroviario ERTMS.

c.830 - Potenziamento dei controlli ambientali

Il comma autorizza una spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di integrare le risorse a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale e per i relativi controlli.

c. c. 890-892 - Economia sociale

I commi istituiscono un fondo di 1,5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 per l'attuazione di politiche organiche di natura economico, finanziaria e fiscale nell'ambito dell'economia sociale, così come definita anche dall'Action Plan for Social Economy della Commissione Europea. All'Istat è affidato il compito di disciplinare obiettivi e contributi, realizzare il conto satellite per l'economia sociale nonché di sviluppare le statistiche sui soggetti dell'economia sociale.



Puoi consultare la versione sfogliabile
dello Speciale sulla Legge di Bilancio 2022
sul sito www.pensionati.cisl.it

POVERTÀ



cc. da 73 a 86 Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e oneri di funzionamento dei centri per l'impiego

Con **1 miliardo di finanziamenti aggiuntivi per il Reddito di Cittadinanza** la dote complessiva nel 2022 si attesta su poco meno di 8,8 miliardi: il sussidio andrà a 1,37 milioni di nuclei percettori, sul livello del 2021, ma in crescita rispetto al 2020, quando le famiglie erano 1,23 milioni. Contestualmente al rifinanziamento della misura, **sono introdotte modifiche sostanziali dell'istituto che mirano ad una sua razionalizzazione, al fine di prevenire i comportamenti scorretti** e incentivare, accompagnare e sostenere più efficacemente il beneficiario nella ricerca del lavoro. Sono stati introdotti alcuni correttivi per rafforzare il sistema dei controlli preventivi dei requisiti da parte dell'INPS, che comunicherà "i casi sospetti" ai Comuni. I sindaci avranno poi 120 giorni per le relative verifiche nel corso dei quali il pagamento sarà "so-speso". Previsto anche il danno erariale a carico del responsabile del procedimento del Comune. È prevista l'integrazione delle banche dati esistenti e una più efficace collaborazione tra tutti i soggetti competenti, anche attraverso la creazione di un hub informatico unitario e comunicante nelle sue diverse componenti. È altresì estesa la revoca del beneficio del reddito in caso di condanna penale definitiva per ulteriori reati rispetto a quelli previsti dalla legge istitutiva, quali lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, il furto, la rapina, la truffa aggravata, il riciclaggio, l'usura, il traffico illecito di stupefacenti; quei reati, quindi, dai quali si traggono costantemente proventi illeciti.

Sul fronte dell'attivazione per la ricerca del lavoro, sono stati introdotti dei meccanismi di semplificazione delle procedure, che consentono di adottare la dichiarazione di immediata disponibilità contestualmente all'istanza di richiesta.

È stato previsto che la ricerca attiva del lavoro da parte del percettore del reddito sia verificata presso il centro per l'impiego in presenza, con una frequenza almeno mensile, pena, a meno di giustificato motivo per l'assenza, la decadenza del beneficio.

Per i percettori occupabili, il ritardo del beneficio mensile scatterà dopo il primo rifiuto, mentre la revoca è prevista dopo il secondo rifiuto di un'offerta congrua di lavoro. Sempre ai fini di una maggiore incentivazione dell'occupazione, sono stati rafforzati gli incentivi ai datori di lavoro che assumono percettori del reddito di cittadinanza anche con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato o anche a tempo parziale.

Un ruolo importante è assegnato anche ai privati. Per favorire la mediazione tra domanda e offerta di lavoro, la piattaforma ANPAL prevede parità di accesso ai centri per l'impiego e alle agenzie per il lavoro, in cooperazione con il portale del Dipartimento della funzione pubblica. Alle agenzie per il lavoro accreditate è quindi riconosciuto il 20 per cento per ogni assunzione.

Queste misure potranno esplicare i propri effetti con maggiore efficacia in combinazione con il programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, adottato poche settimane fa, il quale prevede percorsi di formazione e di qualificazione professionale differenziati e specifici anche per i percettori di reddito, al fine di rispondere in maniera congrua e personalizzata ai bisogni complessi.

cc. 135 e 136 Fondo povertà educativa

Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile è prorogato per gli anni 2023 (45 milioni di euro) e 2024 (25 milioni di euro) tramite agevolazioni fiscali riconosciute alle fondazioni bancarie sotto forma di un credito d'imposta pari al 75% dei contributi versati.

FAMIGLIA

c. 134 - Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo (Articolo 1, comma 134)

Per tutelare le famiglie e conciliare al meglio vita privata e vita professionale per quanto riguarda il congedo di paternità, la legge di bilancio 2022 rende strutturale l'astensione obbligatoria di dieci giorni da usufruire nei primi 5 mesi di vita del bambino o dalla sua adozione. Per il 2022 viene previsto, in aggiunta, un ulteriore giorno di astensione facoltativa in accordo e sostituzione della madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

c. 925 - Disposizioni per l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Il comma 925 dispone l'istituzione di un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate a migliorare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nonché a garantire la professionalità e la competenza del personale dell'Autorità stessa. La disposizione, introdotta nel corso dell'esame in Senato, istituisce un Fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di: migliorare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di consulenza legale e amministrativa attribuiti all'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza; garantire la professionalità e la competenza del personale, nonché il mantenimento delle capacità operative e gestionali; salvaguardare l'indipendenza e l'imparzialità dell'Autorità stessa.



Puoi consultare la versione sfogliabile
dello Speciale sulla Legge di Bilancio 2022
sul sito www.pensionati.cisl.it

SCUOLA

cc. 172 e 173 Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi educativi per l'infanzia

Viene incrementata la quota del Fondo di solidarietà comunale (FSC) destinato a potenziare il numero di posti disponibili negli asili nido e determina un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi deve raggiungere un livello minimo garantito del 33 per cento su base locale entro l'anno 2027, considerando anche il servizio privato. Si prevede, inoltre, l'esclusione dei costi di gestione degli asili nido dal costo dei servizi individuali che i comuni strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire.

c. 327 - Incremento delle risorse per la valorizzazione della professionalità del personale docente

La legge stanza 300 milioni, per il 2022 e a regime per i prossimi anni, per la valorizzazione del lavoro dei docenti, con particolare riferimento alle funzioni in più svolte dagli insegnanti. Altri 400 milioni sono stati stanziati per consentire alle scuole di poter continuare a utilizzare il personale aggiuntivo assunto, a settembre, per l'emergenza sanitaria. In tal modo si intende rendere più attrattiva la professione.

c. 328 - Contributo aggiuntivo a favore delle scuole dell'infanzia paritarie

Il comma 328 assegna alle scuole paritarie dell'infanzia un contributo aggiuntivo di € 20 mln per il 2022. In particolare, il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

cc. da 329 a 338 Insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria

Si dispone la graduale introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria da parte di docenti forniti di titolo idoneo, nelle classi quinte, a partire dall'a.s. 2022/2023, e quarte, a partire dall'a.s. 2023/2024. L'insegnamento è svolto da docenti forniti di idoneo titolo di studio e iscritti nella correlata nuova classe di concorso denominata "Scienze motorie e sportive nella scuola primaria". Il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione e non può essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria.

cc. da 344 a 347 Interventi relativi alla formazione delle classi

Si prevede la possibilità di derogare, a determinate condizioni, al numero minimo di alunni per classe, al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati e di contrastare la dispersione scolastica. Si dispone che, al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a istituire, nelle scuole caratterizzate da determinati valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica, classi in deroga alle dimensioni previste dal DPR 81/2009.

c. 770 - Interventi per la continuità didattica nelle scuole statali situate nelle piccole isole

Il comma 770 reca misure finalizzate a garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole. In particolare, al fine sopra indicato, istituisce un'apposita sezione nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di € 3 mln annui a decorrere dal 2022. Le risorse sono destinate ad attribuire l'indennità di sede disagiata ai docenti assunti a tempo indeterminato o determinato e assegnati ad un plesso situato in una piccola isola, secondo criteri da stabilire annualmente, entro il 30 aprile, con decreto del Ministero dell'istruzione. Il medesimo decreto procede alla ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi nelle piccole isole, in proporzione al numero degli studenti che risultano ivi iscritti al momento della sua emanazione.

c. 956 - Interventi relativi alla valutazione degli apprendimenti e agli esami di Stato per l'a.s. 2021/2022

Il Ministero dell'Istruzione, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, è autorizzato ad emanare specifiche ordinanze per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022. Si richiamano anche le modalità già previste per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.



Puoi consultare la versione sfogliabile
dello Speciale sulla Legge di Bilancio 2022
sul sito www.pensionati.cisl.it

SANITÀ

**c. 258 - Incremento fabbisogno nazionale standard**

Rappresenta il finanziamento complessivo della sanità pubblica da destinare all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Per il 2022 è previsto un incremento del finanziamento di 1.868 milioni (+1,53%) che fa passare il fondo nazionale da 122,193 miliardi del 2021 a 124.061 milioni di euro per l'anno 2022; per gli anni successivi l'incremento sarà di 2 miliardi annui e porterà il finanziamento a 126.061 milioni di euro per l'anno 2023 e a 128.061 milioni di euro nel 2024. Di queste risorse per il 2022, 200 milioni sono destinati al Finanziamento del piano strategico operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021- 2023, 690 milioni alla proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario, 90 milioni al potenziamento dell'assistenza territoriale e 500 milioni per le liste d'attesa, 185 milioni ai tetti di spesa farmaceutica, 200 milioni aggiornamento dei LEA, 8 milioni per la proroga assistenza psicologica, 8 milioni per i professionisti sanitari e assistenti sociali, 19,932 per la proroga assistenza psicologica ai Psicologi, 10 milioni per la proroga assistenza psicologica per le fasce deboli della popolazione, 27 milioni per l'Indennità di pronto soccorso della dirigenza medica, 63 milioni per l'indennità di pronto soccorso a tutto il personale non dirigente medico e 105 milioni per le USCA (unità sanitarie di continuità assistenziale).

**c. 259 - Incremento Fondo farmaci innovativi**

Il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per **l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici**, che aveva una dotazione di 500 milioni di euro annui, viene incrementato con 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

c. 260 - Incremento per contratti di formazione medico specialistica

Per affrontare la pandemia si è stimato che i contratti di formazione specialistica medica finanziabili nel 2021 dovessero ammontare ad un numero complessivo pari a circa 17.600, numero sufficiente a colmare il cd. "imbuto formativo" causato dal numero dei contratti per la formazione specialistica inferiore rispetto a quello dei medici laureati ed abilitati ed anche a quello del fabbisogno espresso dalle Regioni.

Per aumentare il numero dei contratti di borse di studio specialistiche sono state messe a bilancio nuove risorse pari a 194 milioni di euro per l'anno 2022, 319 milioni di euro per l'anno 2023, 347 milioni di euro per l'anno 2024, 425 milioni di euro per l'anno 2025, 517 milioni di euro per l'anno 2026 e 543 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

Questi importi integrano il finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale indicato nel comma 258.

**c. 261 - Risorse per il Piano Pandemico influenzale 2021 - 2023**

È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e di 350 milioni per l'anno 2023 per l'implementazione delle prime misure previste dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, in attesa che Regioni e Province autonome approvino i decreti attuativi dei Piani pandemici regionali e provinciali.

c. 262 - Risorse per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica

Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per la gestione dell'emergenza epidemiologica.

cc. da 263 a 265 - Risorse in materia di edilizia sanitaria e in materia di dispositivi di protezione e di altri strumenti ed attività inerenti a fasi di pandemia

Sono stanziati complessivamente 2 miliardi di euro per il periodo 2024-2035 (20 milioni di euro per il 2024, 30 milioni per il 2025, 200 milioni annui per il periodo 2026-2034 e 150 milioni per il 2035) per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. Di queste risorse 860 milioni di euro saranno indirizzati per costituire una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione, in coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023, mentre altri 42 milioni saranno dedicati allo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché per l'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica, in coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023.

cc. da 268 a 273 - Rapporti di lavoro flessibile degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, stabilizzazione del personale e limiti di spesa per il personale dei medesimi enti ed aziende

Gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) vengono autorizzati a stabilizzare il personale assunto a tempo determinato durante l'emergenza. Gli enti del SSN possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. Viene modificato l'articolo 11 del DL 35/2019 stabilendo che la spesa per il personale sanitario, a livello regionale, possa essere incrementata di un importo pari al 10% dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente, stabilizzando così tale incremento che attualmente era previsto solo fino al 2021 per poi scendere al 5%. Si prevede una stabilizzazione a tempo indeterminato per i medici convenzionati del sistema dell'emergenza-urgenza del 118 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato un'anzianità lavorativa di almeno trentasei mesi anche privi del diploma attestante la formazione specifica in medicina generale, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. L'anzianità lavorativa richiesta può comprendere anche i periodi di attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi dieci anni, nei servizi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale a tempo determinato. Si specifica che suddetto personale medico accede alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118, secondariamente rispetto al personale medico iscritto in graduatoria regionale e in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale.

c. 270 - Medici in servizio presso reti dedicate alle cure palliative

Viene posticipata dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 la data entro la quale i medici devono essere già in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative per poter certificare il possesso degli ulteriori requisiti richiesti per continuare a prestare servizio presso le medesime reti. Scopo della norma è garantire l'attuazione della legge sulle cure palliative (L. n. 38 del 2010) ed il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017 sui Nuovi LEA, assicurando che i medici abbiano determinati requisiti specifici tra cui:

- esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative prestata nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari, accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il SSN
- congruo numero di ore di attività professionale esercitata – corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro del contratto della sanità pubblica e pertanto pari ad almeno diciannove ore settimanali – e un congruo numero di casi trattati, rispetto all'attività professionale esercitata, pari ad almeno venticinque casi annui;

- c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative nell'ambito di percorsi di Educazione continua in medicina (ECM), conseguendo almeno venti crediti ECM, oppure tramite master universitari in cure palliative oppure tramite corsi organizzati dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisizione delle competenze di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni il 10 luglio 2014.



c. 274 - Rafforzamento dell'assistenza territoriale

Al fine di assicurare l'implementazione e il potenziamento dell'assistenza territoriale, comprensivi dei maggiori costi per la spesa di personale dipendente e per quello convenzionato, è autorizzata la spesa massima di 90,9 milioni di euro per l'anno 2022, 150,1 milioni di euro per l'anno 2023, 328,3 milioni di euro per l'anno 2024, 591,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.015,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 attingendo alle risorse previste dal Fondo del Servizio sanitario nazionale. **L'autorizzazione di spesa** decorre dall'entrata in vigore del regolamento per la definizione di **standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici per l'assistenza territoriale**, da emanare entro il 30 aprile 2022 con apposito decreto.

c. 275 - Contributo alla Lega Italiana contro i Tumori

È previsto per la LITL un contributo di 2 milioni di euro a partire dal 2022 per sostenere le fondamentali attività di prevenzione oncologica della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) nonché delle connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa.

cc. da 276 a 279 - Disposizioni in materia di liste di attesa Covid

La legge di bilancio proroga al 31 dicembre 2022 le disposizioni a carattere di urgenza volte a favorire la riduzione delle liste di attesa per prestazioni ambulatoriali, screening e ricovero ospedaliero, non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale. Le Regioni e le Province autonome sono conseguentemente chiamate a rimodulare i rispettivi piani per le liste d'attesa adottati in base alla normativa emergenziale con il termine di presentazione al Ministero della salute e al MEF, fissato entro il 31 gennaio 2022. Le Regioni possono coinvolgere per il ripiano delle liste di attesa anche le strutture private accreditate per un ammontare non superiore all'importo complessivo su base nazionale pari a 150 milioni di euro eventualmente incrementabile sulla base di specifiche esigenze regionali nel limite della autorizzazione di spesa per complessivi 500 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022. Le medesime strutture private accreditate rendicontano entro il 31 gennaio 2023 alle rispettive regioni e province autonome le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato per l'anno 2022. Il Ministero della salute deve verificare, sulla base di apposita relazione trasmessa dalle Regioni e Province autonome ai sensi del comma 279, il numero e la tipologia di prestazioni oggetto di recupero, in coerenza con il Piano rimodulato.

c. 280 - Aggiornamento e rivalutazione remunerazione tariffaria delle prestazioni di assistenza ospedaliera

Entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale, congiuntamente all'aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera. Le predette tariffe massime, come aggiornate con il decreto di cui al primo periodo, costituiscono limite tariffario invalicabile per le prestazioni rese a carico del Servizio sanitario nazionale e sono aggiornate ogni due anni con la medesima procedura di cui al primo periodo.



cc. da 281 a 286 - Limiti di spesa farmaceutica

Vengono modificati i limiti di spesa farmaceutica (relativi sia alle singole regioni sia al livello nazionale), elevando quello concernente la spesa farmaceutica per acquisti diretti (costituita dalla spesa farmaceutica ospedaliera, ivi compresa quella per i medicinali in distribuzione diretta e in distribuzione per conto) aumentandolo dal 7,85% all'8 % per l'anno 2022, dell'8,15 % per l'anno 2023 e dell'8,30 % a partire dall'anno 2024 fermo restando, nell'ambito di tale valore, un limite separato già vigente - pari a 0,20 punti - per gli acquisiti diretti relativi a gas medicinali. Resta fermo il limite della spesa farmaceutica convenzionata nel valore resta pari al 7 %. Conseguentemente il valore complessivo della spesa farmaceutica è rideterminato nel 15 % per l'anno 2022, nel 15,15 % nell'anno 2023 e nel 15,30 % a decorrere dall'anno 2024. L'attuazione è subordinata all'aggiornamento annuale da parte dell'AIFA dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, sulla base dei criteri di costo e di efficacia, e all'allineamento dei prezzi dei farmaci terapeuticamente sovrapponibili.



c. 288 - Aggiornamento dei LEA

Per l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza sono stanziati, a partire del 2022, 200 milioni del Fabbisogno sanitario nazionale standard. Si rammenta che il primo aggiornamento dei LEA avrebbe dovuto aver luogo entro il 28 febbraio 2017, mentre entro il 15 marzo 2017 avrebbe dovuto essere adottato il relativo provvedimento di aggiornamento. Nel triennio 2016-2018 risultano pervenute 9 richieste di aggiornamento; 56 richieste nel 2019 e 122 nel 2020. La maggior parte delle richieste degli ultimi due anni proviene da associazioni di pazienti/cittadini (49%), seguite da quelle provenienti da società scientifiche o da enti del SSN (39%). In ultimo si ricorda, che l'erogazione delle nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica rimane ancora problematica in quanto i nomenclatori della specialistica ambulatoriale e protesica, allegati al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recano le prestazioni senza le corrispondenti tariffe; le nuove prestazioni rimangono pertanto non fruibili fino a quando non sarà adottato il decreto di fissazione delle tariffe massime delle prestazioni, il cui termine ultimo per l'emanazione era stato fissato al 28 febbraio 2018 dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 420, della legge 205/2017).

c. 289 - Ripartizione quote premiali a valere sulle risorse previste per il finanziamento del SSN

Dispone la proroga al 2022 della possibilità di utilizzo delle quote premiali da destinare alle regioni virtuose, accantonate a valere sul finanziamento del SSN, in base ai criteri di riequilibrio e riparto indicati in sede di Conferenza Stato-regioni.

cc. da 290 a 292 - Proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica

Fino al 31 dicembre 2022, la proroga dà facoltà alle aziende e agli enti del SSN di utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali. A tal fine sono stanziati 8 milioni di euro del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard. Sempre fino al 31 dicembre 2022, è prorogato il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, per la spesa complessiva di 19.932.000 euro addebitati al fabbisogno sanitario nazionale standard. Viene rinnovato, infine, per il 2022 lo stanziamento di 10 milioni del Fondo, istituito presso il Ministro della salute, per la promozione del benessere e della persona, volto a facilitare l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare. All'onere pari a 10 milioni per l'anno 2022 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

cc. 293 e 294 - Indennità per il personale operante nei servizi di pronto soccorso

I commi 293 e 294 prevedono che il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto sanità definisca una specifica indennità accessoria per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nei servizi di pronto soccorso, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni per il restante personale. Alla copertura del relativo onere si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

cc. 295 -296 - Proroga Unità speciali di continuità assistenziale – Usca

La disposizione prevede la proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) fino al 30 giugno 2022, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma; il costo viene stimato in 105 mln, sempre a valere sul Fondo sanitario 2022.

c. 650 - Risorse per l'acquisto dei vaccini e dei farmaci contro il Covid

Viene incrementato di 1.850 milioni di euro per l'anno 2022 il fondo per l'acquisto dei vaccini anti Sars-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid.

c. 757 - Fondo malattie intestinali croniche

Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali, al fine di sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sulle malattie infiammatorie croniche intestinali nonché la valutazione dell'incidenza delle medesime sul territorio nazionale, con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022.

c. 972 – Fibromialgia

Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.



Puoi consultare la versione sfogliabile
dello Speciale sulla Legge di Bilancio 2022
sul sito www.pensionati.cisl.it

IMMIGRAZIONE

c. 390 – Fondi per Immigrazione e Accoglienza

Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, a seguito della crisi politica in atto in Afghanistan, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo sarà incrementato di 29.981.100 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Per immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, saranno stanziati 3.198.390.852 per il 2022, 3.146.868.244 per il 2023 e 3.141.423.196 per il 2024.

Per il contrasto all'immigrazione clandestina e la sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie, è stato approvato uno stanziamento di 153.762.290 euro per il 2022, di 142.278.193 per il 2023 e di 142.250.733 per il 2024.



Puoi consultare la versione sfogliabile
dello Speciale sulla Legge di Bilancio 2022
sul sito www.pensionati.cisl.it

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

c. 614-616 - Ruolo Organico della Magistratura

Gli interventi in materia di Ordinamento Giudiziario riguardano il ruolo organico del personale della Magistratura, aumentato complessivamente di 82 unità, la cui assunzione è prevista attraverso procedure concorsuali che il Ministero della Giustizia deve bandire nel 2022. Il Ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere, nel 2022, i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.

c. 629-633 - Stabilizzazione dei Magistrati Onorari

Ai fini dell'attuazione di interventi tesi alla riforma della disciplina della Magistratura Onoraria in funzione dell'efficienza del sistema giustizia, la Legge di Bilancio prevede specifiche disposizioni; in particolare:

- la possibilità per i Magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017 di essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età;
- la cessazione dal servizio dei Magistrati Onorari che non presentino domanda di partecipazione al concorso per la conferma;
- la fissazione della dotazione organica in complessive 6.000 unità;
- la possibilità di reclutamento di 700 nuovi Magistrati Onorari.

c. 625 - Riscossione contributo unificato

Interviene sull'articolo 208 del TU spese di giustizia e individua l'Ufficio presso la Corte di Appello di Roma quale quello competente al recupero del contributo unificato non pagato per alcuni processi di Corte di Cassazione.

c. 608 - Uffici del Processo

Opera un coordinamento normativo delle disposizioni finanziarie relative ai provvedimenti legislativi di riforma del processo penale e del processo civile.



Puoi consultare la versione sfogliabile
dello Speciale sulla Legge di Bilancio 2022
sul sito www.pensionati.cisl.it